Dott. ANGELA CIANNI
NOTAIO IN ROMA
STUDIO CASTELLINI
00193 ROMA - Via Orazio, 31
C.F. 03339210589 - P. IVA 01185701008

Repertorio 657 Rogito 344

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DEI DELEGATI

DEL

"FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI

DI ASSICURAZIONE"

* * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di ROMA 1
il 28.04.2017
n. 11921
Serie 1T
Euro 245,00

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di aprile, in Roma, Via Federico Cesi n. 37, presso l'Hotel "Le Mèridien Visconti Rome", alle ore dieci e minuti cinquantacinque.

A richiesta del:

- **"FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE"**, Associazione con personalità giuridica (in appresso anche **"Fondo"**), con sede in Roma, Via del Tritone n. 46, codice fiscale 80126870585, iscritta al n. 1084 1^ Sezione Speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Io Dott. ANGELA CIANNI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 20 aprile 2017 alle ore dieci e minuti trenta mi sono recato in Roma, Via Federico Cesi n. 37, presso l'Hotel "Le Mèridien Visconti Rome", per assistere elevando verbale alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei Delegati del "Fondo" convocata - in unica convocazione - per oggi in detto luogo alle ore dieci e minuti trenta, per discutere e deliberare

sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

in seduta STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dell'art. 5, dell'art. 7, dell'art. 28 e abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto;

2. Proposta di modifica dell'art. 14 e dell'art. 23 dello Statuto;

3. Proposta di modifica dell'art. 19 e dell'art. 24 dello Statuto;

4. Proposta di modifica dell'art. 22 dello Statuto;

5. Proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto.

in seduta ORDINARIA

OMISSIS

* * * * * *

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho constatato la presenza dell'Avv. FRANCESCO LIBUTTI, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24 ottobre 1973, domiciliato per la carica in Roma, Via del Tritone n. 46, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo richiedente e che, in tale qualifica, ai sensi dell'art. 15, comma I, dello Statuto del Fondo presiede l'odierna Assemblea dei Delegati.

Dell'identità personale dell'Avv. FRANCESCO LIBUTTI io Notaio sono certo.

Il medesimo, su conforme decisione dell'Assemblea dei Delegati, invita me Notaio a redigere il verbale dell'Assemblea stessa nella parte in seduta straordinaria e dà atto che sono presenti o rappresentati tutti i n. 32 (trentadue) Delegati [dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo (tra i quali n. 16 (sedici) Iscritti contribuenti) e n. 8 (otto) in rap-

presentanza delle Imprese di assicurazione] aventi diritto complessivamente a n. 48 (quarantotto) voti su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente dà inoltre atto che sono presenti:

A) del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- lui medesimo FRANCESCO LIBUTTI - Presidente
- STELLA AIELLO - Vice Presidente
- FRANCO ELLENA - Consigliere
- GUIDO FERRARA - Consigliere
- MASSIMO NICOLETTI - Consigliere
- ROBERTO PISANO - Consigliere

B) del Collegio dei Sindaci i Signori:

- ROBERTO MUNNO - Presidente
- FEDERICO CAPATTI - Sindaco effettivo
- SILVIA CAROFALO - Sindaco effettivo
- OMERO MARTELLA - Sindaco effettivo

* * * * *

E' presente il Direttore generale SANDRO BIANCHINI.

Assistono per motivi organizzativi impiegati e funzionari del Fondo e assistenti dello studio notarile.

* * * *

Il Presidente dichiara e dà atto:

- che la presente Assemblea dei Delegati è stata regolarmente convocata con avviso inviato in data 31 marzo 2017 a tutti gli aventi diritto mediante posta

elettronica con avviso di ricevimento e altresì ripetuta per due indirizzi con raccomandate con avviso di ricevimento in data 4 aprile 2017 quindi almeno 15 (quindici) giorni prima della presente Assemblea, ai sensi dell'art. 15, comma IV, dello Statuto;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, anche in base alle risultanze dei libri e documenti del Fondo;

- che sono state rispettate le norme per l'intervento in Assemblea e di aver accertato la regolarità delle deleghe, acquisite agli atti del Fondo;

- che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, i Delegati in rappresentanza degli Iscritti hanno diritto ad un voto ciascuno mentre i Delegati in rappresentanza delle Imprese hanno diritto a tre voti ciascuno.

* * * * *

Il Presidente dichiara pertanto che, essendo presenti tutti i n. 48 (quarantotto) voti su un totale di n. 48 (quarantotto) voti esprimibili, la presente Assemblea dei Delegati in sede straordinaria - essendo richiesta ai sensi dell'art. 15, comma III, dello Statuto almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti esprimibili [quindi almeno 36 (trentasei) voti] di cui almeno 9 (nove) voti in rappresentanza degli Iscritti contribuenti - è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria, precisando che la parte ordinaria verrà trattata successivamente e risulterà da separato verbale.

****

Il Presidente invita gli intervenuti alla presente Assemblea che dovessero lasciare, definitivamente o temporaneamente, la sala prima del termine dei lavori assembleari della parte straordinaria a comunicarlo alla Presiden-

za e al Notaio nonché a segnalare eventuali conflitti di interesse.

****

Il Presidente comunica che - anche al fine di agevolare lo svolgimento della presente Assemblea straordinaria dei Delegati e consentire la più ampia partecipazione degli intervenuti - verranno dapprima illustrati di seguito tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, dopo di ché seguirà la discussione su tutti i detti punti all'ordine del giorno; invita quindi i Delegati che intendessero prendere la parola a registrarsi al tavolo della presidenza e a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno, contenendo la durata degli stessi e comunque per una durata di massimo 3 (tre) minuti.

Al termine degli interventi - prosegue il Presidente - e previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo ove vi fosse necessità di fornire risposte ad eventuali richieste tecniche dei Delegati, si procederà alla votazione sui singoli punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.

* * * * *

Il Presidente informa, inoltre, che nella sala è funzionante un sistema di amplificazione della voce e che a cura del Fondo si procede a registrazione sonora al fine di agevolare la verbalizzazione.

Ad eccezione di questi strumenti - prosegue il Presidente - non possono essere impiegati altri strumenti di registrazione di nessun genere, né apparecchi fotografici o similari.

* * * * *

Il Presidente informa infine che, ai sensi del Decreto Legislativo del 30

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari. Parimenti, la registrazione audio dell'Assemblea dei lavori assembleari viene effettuata al solo fine di agevolare, ove necessario, la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale; pertanto il Fondo - a proprie esclusive cura e responsabilità - procederà alla distruzione dei supporti audio una volta completata la verbalizzazione.

* * * * *

Il Presidente - con il consenso dei presenti - passa quindi alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

* * * * *

N. 1

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 5, DELL'ART. 7, DELL'ART. 28 E ABROGAZIONE DELL'ART. 28 BIS DELLO STATUTO;

N. 2

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 14 E DELL'ART. 23 DELLO STATUTO;

N. 3

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 19 E DELL'ART. 24 DELLO STATUTO;

N. 4

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 22 DELLO STATUTO;

N. 5

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 13 DELLO STATUTO.

* * * * *

Il Presidente espone - anche ai sensi dell'art. 31, comma III, dello Statuto - che lo Statuto del Fondo attualmente vigente è quello risultante a seguito delle modifiche adottate dal Commissario Straordinario in data 17 giugno 2016 e in data 11 luglio 2016 sulla base di apposita delibera della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) del 1° giugno 2016 che ne disponeva l'adozione e approvate dalla COVIP medesima con provvedimento in data 19 luglio 2016.

Il Presidente informa che la presente Assemblea dei Delegati in sede straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche degli artt. 5, 7, 28 14, 23, 19, 24, 22 e 23 dello Statuto, nonché sull'abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto medesimo, il tutto secondo le proposte di modifica del Consiglio di Amministrazione contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione medesimo nella quale sono riportati i nuovi "TESTI PROPOSTI" a fronte dei testi attualmente vigenti e anche i motivi per cui si rende opportuno procedere a tali modifiche; detta Relazione del Consiglio di Amministrazione che (unitamente agli allegati a corredo) si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"** è stata trasmessa ai Delegati e ai Sindaci ed è stata depositata e messa a disposizione presso la sede del Fondo.

Il Presidente informa inoltre che in data 23 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione - competente ai sensi dell'art. 18, comma II lett. q), dello Statuto - ha deliberato di modificare il "Regolamento di esecuzione", subordinatamente alla approvazione delle modifiche dello Statuto di cui alla

presente Assemblea dei Delegati, secondo quanto illustrato nella sopraindicata Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente - tenuto conto di tutto quanto sopra - chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della detta Relazione del Consiglio di Amministrazione (in appresso anche "Relazione").

****

L'Assemblea non richiede la lettura integrale di detta Relazione.

****

Il Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come dettagliato nella Relazione di cui sopra, propone:

- **all'art. 5,** l'inserimento di un nuovo capoverso al comma I, per consentire la iscrizione al Fondo anche degli Agenti che abbiano superato i cinquanta anni di età ciò a decorrere dal 1° settembre 2017, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 7,** l'inserimento di due nuovi capoversi al comma II per prevedere che l'obbligo del versamento contributivo decorra dal momento dell'adesione e non riguardi periodi precedenti, lasciando comunque facoltà all'aderente di versare periodi di contribuzione relativi ad attività pregressa e con rinvio al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle regolarizzazioni in corso, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 28,** la modifica del comma VIII per limitare l'obbligo della regolarizzazione contributiva solo ai periodi successivi alla prima iscrizione e l'abrogazione del comma IX che richiama l'obbligo di regolarizzazione dei periodi precedenti l'iscrizione, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

nonché l'abrogazione **dell'art. 28 bis** che attualmente disciplina il versamento della contribuzione riferita ad anzianità pregressa in ipotesi di iscrizione con Imprese neo aderenti;

- **all'art. 14,** la modifica del comma I secondo capoverso lettere c) e d), con inserimento altresì di una nuova lettera c bis) nel medesimo capoverso, e **all'art. 23**, la modifica del comma II, al fine di prevedere la possibilità che la funzione di revisione legale dei conti non venga svolta dal Collegio dei Sindaci bensì da una società di revisione o un revisore legale affidando all'Assemblea dei Delegati - su proposta del Collegio dei Sindaci - la scelta del soggetto a cui attribuire tale funzione, secondo il rispettivo TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 19**, l'inserimento di un nuovo comma IV bis, **e all'art. 24**, l'inserimento di un nuovo comma VI bis, al fine di consentire la possibilità di riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci mediante sistemi di collegamento in videoconferenza o audioconferenza, secondo il rispettivo TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 22**, la modifica del comma I, al fine di consentire la possibilità di ridurre a due il numero dei componenti effettivi del Collegio dei Sindaci il quale pertanto potrà essere composto da due o quattro membri, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione;

- **all'art. 13**, la modifica del comma IV, introducendo un nuovo capoverso, al fine di prevedere che il Delegato, eletto tra gli iscritti attivi contribuenti, in caso di riscatto o trasferimento della propria posizione maturata, decada dalla carica di Delegato, secondo il TESTO PROPOSTO di cui alla Relazione.

***

Il Presidente apre la discussione.

Prendono la parola:

RENATO MORTAROTTI - Delegato

L'articolo 5 fa decadere dall'Assemblea dei Delegati alcune persone se non più iscritte al Fondo. Ciò è più che condivisibile. Vorrei sapere se lo stesso ragionamento in ordine alla decadenza per combinato disposto può essere fatto anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione o è una mancanza.

A mio avviso anche il Consigliere che decidesse di trasferire il proprio fondo dovrebbe decadere dalla carica.

PRESIDENTE

Chi è Delegato potrebbe prendere decisioni in corso d'opera in difformità, la stessa cosa non si può dire dei Consiglieri.

Il punto che evidenzia non è all'ordine del giorno tuttavia possiamo valutarlo e prenderlo in considerazione in una prossima assemblea.

PASQUALE LAERA - Delegato

Nella relazione introduttiva, il Presidente mi pare abbia fatto riferimento alla necessità di introdurre queste modifiche statutarie anche in funzione delle indicazioni ricevute dalla amministrazione straordinaria.

Per questo motivo riteniamo che avendo alcuni Delegati, che sono espressione di una quantità di colleghi iscritti al Fondo, fatto richiesta al Fondo di venire a conoscenza del contenuto della relazione finale del Commissario straordinario e questa è stata negata, ciò non è corretto.

Riteniamo che sia fondamentale acquisirla.

PRESIDENTE

Dato che quanto Lei richiede non attiene alla parte straordinaria dell'Assemblea ma è afferente ad altro, se ne può parlare, ma Le chiedo gentilmente di riproporre tali osservazioni nella parte ordinaria dell'assemblea che verrà trattata separatamente.

PASQUALE LAERA - Delegato

Si, sempre che le modifiche non siano in contrasto con quanto previsto nella relazione del Commissario straordinario.

PRESIDENTE

Si, non lo sono. Diversamente interverrebbe la COVIP. Non abbiamo toccato le parti che riguardavano le modifiche fatte dal Commissario. Non tocchiamo in alcun modo l'attività pregressa.

STEFANO MONTANARI - Delegato

A pagina 7 del documento viene modificato il comma VIII dell'art. 28 e abrogato il comma IX il quale ultimo parla degli scoperti delle contribuzioni per i periodi di attività pregressi o tutt'ora in corso. Il mio dubbio è: se viene abrogato il comma IX la parte del comma VIII che resta a quali contributi si riferisce?

SANDRO BIANCHINI - Direttore generale

La modifica del comma VIII riguarda gli Iscritti al Fondo che cessano l'attività e poi la riprendono dopo qualche anno. Quando riprendono l'attività devono coprire anche gli anni pregressi.

Il comma IX, che viene abrogato, riguarda invece il caso dell'Iscritto, che nel corso del periodo di iscrizione, si accorge della mancanza di contributi pregressi e li deve pagare.

STEFANO MONTANARI - Delegato

Ma quindi a seguito delle modifiche se io riattivo l'iscrizione dopo tre anni di inattività, quando mi reiscrivo devo pagare o no i contributi pregressi?

SANDRO BIANCHINI - Direttore generale

Non sei obbligato.

VINCENZO CELLURA - Delegato

Volevo solo chiedere, visto che per me è la prima volta che partecipo, a chi interviene di precisare la propria provenienza.

* * * * *

Nessun altro prende la parola.

* * * * *

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione relative ai singoli punti dell'ordine del giorno.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

Sono presenti o rappresentati tutti i n. 32 (trentadue) Delegati [dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo (tra i quali n. 16 (sedici) Iscritti contribuenti) e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazione] aventi diritto complessivamente a n. 48 (quarantotto) voti su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta dall'elenco come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

* * * * *

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno di modifica degli artt. 5, 7 e 28 dello Statuto e di abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto medesimo, di cui viene data lettura.

* * * * * *

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 5, comma I, dello Statuto inserendo un nuovo capoverso, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 5 - Destinatari

I - PRIMO CAPOVERSO INVARIATO

A decorrere dall'1/9/2017 possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO";

2) di modificare l'articolo 7, comma II, dello Statuto, inserendo due nuovi capoversi, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 7 - Contribuzione

I - INVARIATO

II - PRIMO E SECONDO CAPOVERSO INVARIATI

Per le iscrizioni relative a domande presentate successivamente all'1/9/2017 non è dovuta la contribuzione riferita a periodi di attività precedenti l'iscrizione stessa. Resta comunque facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV, oltre spese di gestione ed interessi, per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti quello dell'iscrizione.

Per le regolarizzazioni dell'anzianità pregressa autorizzate in forma rateale prima dell'1/9/2017 si rinvia all'art. 2 bis del Regolamento.

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO";

3) di modificare l'articolo 28, comma VIII, dello Statuto e di abrogare il comma IX del medesimo articolo, il tutto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 28 - Modalità di adesione

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO

VII - INVARIATO

VIII - Qualora un Agente già iscritto al Fondo, dopo un periodo di inattività, riceva un nuovo mandato e presenti domanda di riattivazione della contribuzione trascorso il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ed il versamento dei contributi venga effettuato oltre il termine di 90 giorni trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione."

essendo abrogato il comma IX;

4) di abrogare l'articolo 28 bis dello Statuto.

* * * *

Il Presidente dà atto che le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 1 dell'ordine del giorno di modifica degli artt. 5, 7 e 28 dello Statuto e di abrogazione dell'art. 28 bis dello Statuto medesimo, fatta la prova e la controprova, sono approvate dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

*****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 all'ordine del giorno di modifica degli artt. 14 e 23 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Dele-

gati intervenuti e dei voti presenti.

* * * *

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 14, comma I, secondo capoverso, lettere c) e d), con inserimento altresì di una nuova lettera c bis) nel medesimo secondo capoverso, dello Statuto, il tutto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 14 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

I - PRIMO CAPOVERSO INVARIATO

In seduta ordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15:

a) INVARIATA

b) INVARIATA

c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Sindaci, specificando per quest'ultimo il compenso relativo alla revisione legale dei conti;

c bis) stabilisce se conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno. L'incarico può essere attribuito ad un revisore legale o ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, determinando il relativo compenso. Può revocare, nel rispetto della legge, l'incarico di revisione legale dei conti, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci;

d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci, l'eventuale revisore legale dei conti. Ha facoltà di revoca nei confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità;

e) INVARIATA

INVARIATO IL RESTO"

2) di modificare l'articolo 23, comma II, dello Statuto secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

I - INVARIATO

II - Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, se non conferita con deliberazione dell'Assemblea ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, individuati con proposta motivata del Collegio stesso.

III - INVARIATO

IV - INVARIATO".

*****

Il Presidente dà atto che le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 2 dell'ordine del giorno di modifica degli artt. 14 e 23 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, sono approvate dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 3 all'ordine del giorno di modi-

fica degli artt. 19 e 24 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

* * * * *

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 19 dello Statuto, inserendo un nuovo comma IV bis, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 19 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

IV bis - E' consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.

V - INVARIATO

VI - INVARIATO

VII - INVARIATO

VIII - INVARIATO

IX - INVARIATO

X - INVARIATO

XI - INVARIATO";

2) di modificare l'articolo 24 dello Statuto inserendo un nuovo comma VI BIS, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO

VI bis - E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio stesso mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.

VII - INVARIATO

VIII - INVARIATO

IX - INVARIATO".

*****

Il Presidente dà atto che le proposte del Consiglio di Amministrazione relative al punto 3 all'ordine del giorno di modifica degli artt. 19 e 24 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, sono approvate dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno di modifica dell'art 22 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

****

A questo punto intervengono:

MICHELANGELO NEGRO - Delegato

Vorrei sapere quando decade l'attuale Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE

Dura tre esercizi, siamo stati nominati a novembre; anche se questo argomento non riguarda il punto in questione all'ordine del giorno.

ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci

A seguito della modifica proposta, il Collegio dei Sindaci in carica scade al termine del proprio mandato. Il Collegio dei Sindaci scade con l'attuale

Consiglio di Amministrazione in carica.

Quindi con il prossimo mandato avrete la facoltà di nominare due o quattro Sindaci, ora è obbligatoriamente quattro, è una scelta che dipende da voi. Ora non siete chiamati a rinnovare gli organi di controllo.

PRESIDENTE

E' stata inserita una possibilità che in precedenza non era prevista. Oggi è quattro, ove la prossima assemblea per motivi di opportunità o altri motivi decidesse di nominarne due potrà farlo.

ROBERTO FRESIA - Delegato

Vorrei sapere perché è stata indicata in questo articolo una data fissa, il 1° maggio 2017, non era meglio dire che la decorrenza della modifica era a partire dal?

ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci

E' solo per far capire che l'attuale Collegio dei Sindaci in carica, resta in carica.

PRESIDENTE

Sono stili di scrittura diversi, ma la sostanza non cambia.

* * * * *

Esaurita la breve discussione, il Presidente invita l'Assemblea a votare.

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 22, comma I, dello Statuto, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 22 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

I - A decorrere dalla scadenza del mandato in corso all'1/5/2017 il Collegio dei Sindaci è costituito da due o quattro membri effettivi, eletti dall'Assemblea, metà in rappresentanza degli Agenti e metà in rappresentanza delle Imprese.

INVARIATO IL SECONDO CAPOVERSO DEL COMMA I

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - INVARIATO

V - INVARIATO

VI - INVARIATO".

* * * * *

Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4 all'ordine del giorno di modifica dell'art. 22 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, è approvata dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

*****

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5 all'ordine del giorno di modifica dell'art. 13 dello Statuto, di cui viene data lettura.

****

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Delegati intervenuti e dei voti presenti.

****

L'Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato contro e nessuno essendosi astenuto,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 13 comma IV, dello Statuto, con la introduzione di un nuovo capoverso, secondo il seguente nuovo testo che viene in appresso trascritto:

"Art. 13 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

I - INVARIATO

II - INVARIATO

III - INVARIATO

IV - Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che riscatti o trasferisca la propria posizione maturata, cessando quindi la partecipazione al Fondo, decade immediatamente dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.

INVARIATI I RESTANTI CAPOVERSI DEL COMMA IV.".

******

Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5 all'ordine del giorno di modifica dell'art. 13 dello Statuto, fatta la prova e la controprova, è approvata dall'Assemblea dei Delegati all'unanimità dei voti presenti pari a n. 48 (quarantotto) voti per n. 32 (trentadue) Delegati.

* * * * *

Il Presidente dà atto che le modificazioni statutarie sopra deliberate ai

sensi dell'art. 31 dello Statuto del Fondo e ai sensi della normativa vigente primaria e secondaria devono essere sottoposte all'approvazione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), ciò ad eccezione della modifica dell'art. 22 dello Statuto che deve essergli solo comunicata, e che il testo aggiornato dello Statuto (unitamente al Regolamento Elettorale che ne forma parte integrante) - una volta autorizzate dalla COVIP le modifiche testé deliberate - verrà depositato in atti notarili.

* * * * *

Dopo di che il Presidente alle ore undici e minuti quaranta dichiara chiusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria, dando atto che la parte ordinaria verrà trattata separatamente e risulterà da separato verbale.

Del che è verbale.

Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati.

* * * * * * * *

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore quattordici e minuti quaranta nei sette fogli di cui consta, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in ventiquattro pagine intere ed in nove linee della presente.

F.to FRANCESCO LIBUTTI

F.to ANGELA CIANNI - Notaio

-

-

Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI DELEGATI DEL 20 APRILE 2017

VOTI	COGNOME E NOME DEL DELEGATO (ELETTO O NOMINATO)	DELEGATO ELETTO/NOMINATO IN RAPPRESENTANZA DI	Presente in proprio o per delega	COGNOME E NOME DI ALTRO DELEGATO A CUI E' STATA CONFERITA DELEGA SCRITTA PER INTERVENTO ALLA ASSEMBLEA
3	CARBONARI GIACOMO LUIGI	Impresa di assicurazione	IN PROPRIO	
3	CONFORTI CARLO	Impresa di assicurazione	IN PROPRIO	
3	DI FALCO LUIGI	Impresa di assicurazione		DELEGA A CARLO CONFORTI
3	GILI ENRICO	Impresa di assicurazione	IN PROPRIO	
3	MANIORI FABIO	Impresa di assicurazione		DELEGA A ENRICO GILI
3	MONTANARI STEFANO	Impresa di assicurazione	IN PROPRIO	
3	SEBASTIANI ROSSELLA	Impresa di assicurazione		DELEGA A GIACOMO LUIGI CARBONARI
3	STOLFI CHIARA	Impresa di assicurazione		DELEGA A STEFANO MONTANARI
1	BERNARDINI LUCA	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	CAFAGNA GENNARINO	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	FERRARO BATTISTINA	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	FRESIA ROBERTO	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	GALLI FULVIO	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	GIUSTINIANI LUIGI	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	LAERA PASQUALE	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	LISI SALVATORE	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	LUCARELLI ANDREA	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	MICH ALESSANDRO	Iscritto - Agente contribuente		DELEGA A ANDREA LUCARELLI
1	MORTAROTTI RENATO	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	NEGRO MICHELANGELO	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	ORTELLI EMILIANO	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	PICARO NICOLA	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	ROSATO TONINO LUIGI	Iscritto - Agente contribuente	IN PROPRIO	
1	VITALI NICOLA ALESSANDRO MATTEO	Iscritto - Agente contribuente		DELEGA A EMILIANO ORTELLI

657/95

1	ALLEGRITTI MARIO	Iscritto - Pensionato	IN PROPRIO	
1	CELLURA VINCENZO	Iscritto - Pensionato	IN PROPRIO	
1	COMPAGNIN SILVANO	Iscritto - Pensionato	IN PROPRIO	
1	GALFO SALVATORE	Iscritto - Pensionato	IN PROPRIO	
1	MARANO PIETRO FERDINANDO	Iscritto - Pensionato		DELEGA A LUCIO MODESTINI
1	MASOLA DI TRENTOLA ORESTE	Iscritto - Pensionato	IN PROPRIO	
1	MODESTINI LUCIO	Iscritto - Pensionato	IN PROPRIO	
1	NANNIPIERI GIANCARLO	Iscritto - Pensionato		DELEGA A RENATO MORTAROTTI

DELEGATI PRESENTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) N. 32

TOTALE VOTI PRESENTI N. 48

su un totale di n. 32 Delegati titolari di complessivi n. 48 voti esprimibili

IN ROMA

FPA

657/27

ALL. B
REGISTRO 344

FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI CONVOCATA IN SEDUTA STRAORDINARIA

1) Disposizioni in materia di iscrizione: eliminazione dell'obbligo di versamento dei contributi relativi ad attività pregressa - iscrizione con età maggiore 50 anni - art. 5, art. 7, art. 28 e art. 28 bis…… PAG. 2

2) Attribuzioni del Collegio dei Sindaci: previsione della possibilità di attribuire l'attività di revisione legale ad una società esterna - art. 23 e art. 14 …… PAG. 11

3) Funzionamento Organi: previsione della partecipazione alle riunioni in audio o video conferenza - art. 19 e art. 24 …… PAG. 14

4) Composizione del Collegio dei Sindaci: possibilità di riduzione del numero dei sindaci da quattro a due - art. 22 …… PAG. 17

5) Assemblea dei delegati: decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea in caso di cessazione della partecipazione al fondo (riscatto/trasferimento) - art. 13 …… PAG. 19

1) <u>Disposizioni in materia di iscrizione</u>: eliminazione dell'obbligo di versamento dei contributi relativi ad attività pregressa-art. 7, art. 28 e art. 28bis. Iscrizione con età maggiore 50 anni - art. 5.

Obbligo di versamento della contribuzione relativa ad attività agenziale precedente l'iscrizione

L'attuale Statuto del Fondo prevede l'obbligo del versamento della contribuzione per tutti gli anni di svolgimento di attività agenziale a partire dal 1974.
Tale obbligo dipende dalla circostanza che in origine, in virtù di un principio solidaristico, la quota di pensione base era fissa ed uguale per tutti, indipendentemente dal numero di anni di contribuzione effettivamente versati.
La predetta quota base era stata determinata sulla collettività dei potenziali aderenti a prescindere dall'età e, di conseguenza, tenendo conto di un'anzianità contributiva media alla data di pensionamento. Poiché tale anzianità era superiore ai 15 anni minimi necessari per ottenere la prestazione bisognava evitare che gli iscritti scegliessero deliberatamente di versare il numero minimo di contributi necessario per conseguire la pensione base che non sarebbe aumentata con il versamento di ulteriori annualità contributive.

In base al vigente Statuto, la necessità di coprire con la contribuzione tutti gli anni di attività agenziale comporta che, al momento dell'adesione al Fondo, l'Agente debba regolarizzare anche eventuali periodi di attività pregressa.
L'onere della regolarizzazione è a totale carico dell'Agente qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto, all'atto del conferimento del mandato, al tempestivo invio dell'invito ad aderire al Fondo. In caso contrario, l'onere è ripartito tra l'Impresa e l'Agente secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento.
La somma dovuta dall'Agente a titolo di regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione può, a domanda, essere rateizzata in massimo 30 rate trimestrali.
Nell'eventualità che l'Agente interrompa i versamenti prima del saldo dell'intero dovuto, il Fondo provvede ad inviare all'interessato un sollecito di pagamento specificando che la mancata regolarizzazione dei periodi di attività pregressa non consente di perfezionare l'iscrizione e comporta la restituzione delle somme già versate.

Nel corso degli anni sono stati introdotti nello Statuto dei correttivi per la determinazione della prestazione che hanno fortemente attenuato il principio solidaristico, stabilendo una sempre maggiore correlazione tra la contribuzione versata e l'entità della prestazione erogata. E' stata altresì introdotta una quota aggiuntiva strettamente legata al numero di anni di contribuzione versati e la quota di pensione base non è più fissa ed uguale per tutti (indipendentemente dal numero di anni versati). Si ritiene pertanto che sia venuta meno la necessità di acquisire anche l'eventuale contribuzione riferita a periodi di attività agenziale precedenti l'iscrizione.

La proposta di eliminare il vincolo di regolarizzazione contributiva (limitatamente all'anzianità agenziale precedente l'iscrizione) per le future iscrizioni non solo costituisce un incentivo all'adesione ma rende più coerente l'ordinamento interno del Fondo con le disposizioni recate dal Dlgs 252/05 che definiscono l'adesione alle forme complementari "libera e volontaria" (art.1, comma 2) .

E' importante evidenziare, come confermato nella nota dello studio attuariale Orrù (Allegato n.1 pagg. 21-25), che l'eliminazione dell'obbligo di versamento della contribuzione pregressa "non ha effetti sulla sostenibilità della gestione in quanto non apporta una maggiorazione degli oneri a carico del Fondo".

657/29

Tenendo conto che attualmente sono in corso di pagamento in forma rateale n. 87 regolarizzazioni (indicate nella tabella che segue) e che alcune sono state autorizzate di recente si è ritenuto opportuno introdurre una norma transitoria (nuovo art. 2bis del Regolamento), che lasci all'iscritto la facoltà di interrompere ovvero proseguire nei versamenti. L'unica precisazione è che l'interruzione dei versamenti deve essere effettuata con la rata che consenta di acquisire annualità intere. Si ricorda infatti che la contribuzione al Fondo è annuale ed indivisibile, la frazione di anno è considerata anno intero.

Inizio rateizzazione	Numero rate trimestrali ancora da pagare																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	25	26	29	
2007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2008	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2010	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2011	5	0	4	0	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	22
2012	0	1	1	2	1	2	0	1	1	3	3	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	22
2013	0	2	2	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	2	1	2	1	21
2014	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
	6	5	11	3	3	4	5	3	3	6	4	4	2	1	1	4	2	7	1	1	3	3	1	2	2	87

Segue il testo a fronte delle proposte di modifiche dello Statuto che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea (e successivamente della Covip).

Le modifiche allo Statuto riguardano i seguenti articoli:
- art. 7: si propone una integrazione al comma II per prevedere che l'obbligo del versamento contributivo decorra dal momento dell'adesione e non riguardi periodi precedenti. Si lascia comunque facoltà all'aderente di versare periodi di contribuzione relativi ad attività pregressa e si rimanda al Regolamento di esecuzione la disciplina delle regolarizzazioni in corso;
- art. 28: si propone la modifica del comma VIII per limitare l'obbligo della regolarizzazione contributiva solo ai periodi successivi alla prima iscrizione;
- art. 28: si propone abrogazione del comma IX in quanto richiama l'obbligo di regolarizzazione dei periodi precedenti l'iscrizione;
- art. 28bis: si propone l'abrogazione dell'intero articolo che disciplina il versamento della contribuzione riferita ad anzianità pregressa in ipotesi di iscrizione con Imprese neo aderenti.

Le proposte di modifica statutaria una volta deliberate dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria saranno sottoposte alla definitiva approvazione della Covip.

La procedura di approvazione in ogni caso si conclude decorso il termine di 90 giorni e le modifiche si intendono comunque approvate secondo il principio del silenzio-assenso se la Covip non ha provveduto a comunicare i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

FPA

657/30

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO	**STATUTO**
PARTE III **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**	**PARTE III** **CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**
Art. 7 - Contribuzione I - Il Fondo è alimentato dai contributi versati dagli Agenti e dalle Imprese preponenti ai sensi dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione in vigore. II - La contribuzione dovuta al Fondo per ciascun Agente iscritto è annuale ed indivisibile, tenuto presente che la frazione dell'anno di calendario è considerata anno intero. La contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV deve essere versata, per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale, ad iniziare dal 1974.	**Art. 7 - Contribuzione** I - Il Fondo è alimentato dai contributi versati dagli Agenti e dalle Imprese preponenti ai sensi dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione in vigore. II - La contribuzione dovuta al Fondo per ciascun Agente iscritto è annuale ed indivisibile, tenuto presente che la frazione dell'anno di calendario è considerata anno intero. La contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV deve essere versata, per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale, ad iniziare dal 1974. **Per le iscrizioni relative a domande presentate successivamente all' 1/9/2017 non è dovuta la contribuzione riferita a periodi di attività precedenti l'iscrizione stessa. Resta comunque facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione di cui alle lettere a) e b) del successivo comma IV, oltre spese di gestione ed interessi, per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti quello dell'iscrizione.** **Per le regolarizzazioni dell'anzianità pregressa autorizzate in forma rateale prima dell'1/9/2017 si rinvia all'art. 2 bis del Regolamento.**
III - Nel caso che l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese di assicurazione aderenti al Fondo, fermo restando l'onere contributivo a carico dell'Agente, la parte del contributo a carico delle Imprese va ripartita in parti eguali tra le preponenti aderenti, salvo diverso accordo fra queste ultime.	III - Nel caso che l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese di assicurazione aderenti al Fondo, fermo restando l'onere contributivo a carico dell'Agente, la parte del contributo a carico delle Imprese va ripartita in parti eguali tra le preponenti aderenti, salvo diverso accordo fra queste ultime.
IV - La contribuzione al Fondo è articolata: a) in un contributo base, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente. In via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto; b) in un contributo aggiuntivo, interamente a carico delle Imprese fino al 31/12/2003. A decorrere dall'1/1/2006 il contributo aggiuntivo è per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente, salva in via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto. c) in un contributo integrativo volontario, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente di importo fisso annuale ed indivisibile complessivamente pari	IV - La contribuzione al Fondo è articolata: a) in un contributo base, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente. In via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto; b) in un contributo aggiuntivo, interamente a carico delle Imprese fino al 31/12/2003. A decorrere dall'1/1/2006 il contributo aggiuntivo è per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente, salva in via transitoria ed unicamente per la contribuzione relativa agli anni 2004 e 2005, la ripartizione tra Imprese e Agente è prevista nella misura indicata nella Tabella D allegata al presente Statuto. c) in un contributo integrativo volontario, per metà a carico delle Imprese e per metà a carico dell'Agente di importo fisso annuale ed indivisibile complessivamente pari a 310,00 euro. L'Agente ha la facoltà di versare, a suo carico, anche importi superiori.

a 310,00 euro. L'Agente ha la facoltà di versare, a suo carico, anche importi superiori.

I contributi integrativi versati a norma del presente articolo danno luogo - subordinatamente alla maturazione delle pensioni diretta, indiretta o di reversibilità - ad una integrazione della pensione disciplinata ai sensi del precedente art. 4, comma VI e VI bis.

I contributi integrativi sono amministrati dal Fondo in una separata gestione.

V - Con delibera del Consiglio di amministrazione gli importi dei contributi base ed aggiuntivi sono annualmente adeguati alla variazione del costo della vita, con il massimo del 4% (quattro per cento) annuo. La misura e la struttura dei contributi medesimi, nonché dei contributi integrativi, possono essere altresì variate con delibera del Consiglio di amministrazione, previo accordo tra le Parti Sociali.

Le sole quote a carico dell'Agente possono comunque essere aumentate, indipendentemente dalla variazione del costo della vita e dall'accordo tra le Parti Sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione, con delibera dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 14.

VI - Le modalità e i criteri:

- per il versamento delle contribuzioni di cui al comma IV;
- per l'adeguamento dei relativi importi nei casi previsti;
- per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di omesso, irregolare o ritardato pagamento;

sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 28 – Modalità di adesione

I - Ai fini della iscrizione al Fondo, l'Impresa preponente è tenuta a trasmettere al Fondo stesso:

a) la copia della comunicazione di cui all'art. 36 comma III del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

b) la domanda di adesione dell'Agente, redatta sul modulo previsto dall'art. 2, comma I, del Regolamento di esecuzione, dal quale risultano esplicitamente:

- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione del Fondo e di ogni altra norma che ne modifichi o ne integri in futuro la disciplina;
- la delega all'Impresa a versare al Fondo, per l'anno in corso e per quelli successivi - salvo revoca - la quota di contribuzione di spettanza dell'Agente ed il contestuale impegno, da parte di questi, ad effettuarne il rimborso secondo le modalità indicate dall'Impresa medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione;
- l'indicazione delle altre Imprese con le quali l'Agente ha avuto o ha eventualmente in corso altro incarico agenziale, con la precisazione, nell'affermativa, della data del relativo conferimento.

I contributi integrativi versati a norma del presente articolo danno luogo - subordinatamente alla maturazione delle pensioni diretta, indiretta o di reversibilità - ad una integrazione della pensione disciplinata ai sensi del precedente art. 4, comma VI e VI bis.

I contributi integrativi sono amministrati dal Fondo in una separata gestione.

V - Con delibera del Consiglio di amministrazione gli importi dei contributi base ed aggiuntivi sono annualmente adeguati alla variazione del costo della vita, con il massimo del 4% (quattro per cento) annuo. La misura e la struttura dei contributi medesimi, nonché dei contributi integrativi, possono essere altresì variate con delibera del Consiglio di amministrazione, previo accordo tra le Parti Sociali.

Le sole quote a carico dell'Agente possono comunque essere aumentate, indipendentemente dalla variazione del costo della vita e dall'accordo tra le Parti Sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione, con delibera dell'Assemblea ai sensi del successivo art. 14.

VI - Le modalità e i criteri:

- per il versamento delle contribuzioni di cui al comma IV;
- per l'adeguamento dei relativi importi nei casi previsti;
- per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di omesso, irregolare o ritardato pagamento;

sono disciplinati nel Regolamento di esecuzione.

PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 28 – Modalità di adesione

I - Ai fini della iscrizione al Fondo, l'Impresa preponente è tenuta a trasmettere al Fondo stesso:

a) la copia della comunicazione di cui all'art. 36 comma III del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

b) la domanda di adesione dell'Agente, redatta sul modulo previsto dall'art. 2, comma I, del Regolamento di esecuzione, dal quale risultano esplicitamente:

- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione del Fondo e di ogni altra norma che ne modifichi o ne integri in futuro la disciplina;
- la delega all'Impresa a versare al Fondo, per l'anno in corso e per quelli successivi - salvo revoca - la quota di contribuzione di spettanza dell'Agente ed il contestuale impegno, da parte di questi, ad effettuarne il rimborso secondo le modalità indicate dall'Impresa medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione;
- l'indicazione delle altre Imprese con le quali l'Agente ha avuto o ha eventualmente in corso altro incarico agenziale, con la precisazione, nell'affermativa, della data del relativo conferimento.

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

II - Qualora all'atto del conferimento dell'incarico l'Agente non abbia rilasciato la domanda di iscrizione, l'Impresa, entro il termine di 30 giorni, deve provvedere - a mezzo lettera raccomandata A.R., diretta per conoscenza anche al Fondo, al quale va in ogni caso trasmessa la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del comma precedente - ad invitare formalmente l'Agente ad aderire al Fondo compilando in ogni sua parte il modulo previsto dall'art. 2, comma II, del Regolamento di esecuzione e restituendolo nel termine di 75 giorni dal conferimento dell'incarico così da consentire all'Impresa medesima di effettuare il versamento della contribuzione dovuta entro il previsto termine di 90 giorni.

III - Nel caso di conferimento di incarico agenziale ad Agente in atto iscritto al Fondo, l'Impresa preponente, all'atto del conferimento, invita l'Agente a sottoscrivere la dichiarazione di iscrizione in corso, redatta su modulo previsto dall'art. 2, comma III, del Regolamento di esecuzione. In esso l'Agente precisa gli estremi dell'Impresa delegata al versamento della contribuzione e specifica se egli ha o meno aderito al versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 7 comma IV lettera c) del presente Statuto.

L'Impresa preponente, a mezzo lettera raccomandata A.R., invia copia della predetta dichiarazione al Fondo - al quale invia altresì la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del I comma - nonché alla Impresa delegata al versamento della contribuzione con la quale prende gli opportuni accordi per il pagamento delle quote di contributo di sua spettanza.

Nel caso che la predetta dichiarazione non venga sottoscritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'Impresa invita l'Agente a rilasciarla utilizzando a tal fine la lettera di invito di cui al precedente comma II.

IV - In caso di cessazione dell'incarico con l'Impresa delegata al pagamento della contribuzione, l'Agente, utilizzando il modulo previsto dall'art. 2, comma IV, del Regolamento di esecuzione, conferisce, contestualmente, analoga delega ad una delle altre Imprese con cui ha eventualmente in corso incarico agenziale trasmettendone copia al Fondo ed a ciascuna delle altre Imprese preponenti, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Dal momento del conferimento della nuova delega, l'Impresa delegata si sostituisce a tutti gli effetti alla precedente nel pagamento della contribuzione dovuta.

V - In caso di cessazione degli effetti della delega o di revoca della stessa senza il contestuale conferimento ad altra Impresa, l'Impresa o le Imprese preponenti sono esonerate dal pagamento anche della quota di contribuzione a loro carico. In tale situazione l'iscrizione al Fondo è sospesa con perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione, ferma restando, tuttavia, la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art 10 del presente Statuto, in presenza di tutti

II - Qualora all'atto del conferimento dell'incarico l'Agente non abbia rilasciato la domanda di iscrizione, l'Impresa, entro il termine di 30 giorni, deve provvedere - a mezzo lettera raccomandata A.R., diretta per conoscenza anche al Fondo, al quale va in ogni caso trasmessa la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del comma precedente - ad invitare formalmente l'Agente ad aderire al Fondo compilando in ogni sua parte il modulo previsto dall'art. 2, comma II, del Regolamento di esecuzione e restituendolo nel termine di 75 giorni dal conferimento dell'incarico così da consentire all'Impresa medesima di effettuare il versamento della contribuzione dovuta entro il previsto termine di 90 giorni.

III - Nel caso di conferimento di incarico agenziale ad Agente in atto iscritto al Fondo, l'Impresa preponente, all'atto del conferimento, invita l'Agente a sottoscrivere la dichiarazione di iscrizione in corso, redatta su modulo previsto dall'art. 2, comma III, del Regolamento di esecuzione. In esso l'Agente precisa gli estremi dell'Impresa delegata al versamento della contribuzione e specifica se egli ha o meno aderito al versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 7 comma IV lettera c) del presente Statuto.

L'Impresa preponente, a mezzo lettera raccomandata A.R., invia copia della predetta dichiarazione al Fondo - al quale invia altresì la copia della comunicazione di cui alla lettera a) del I comma - nonché alla Impresa delegata al versamento della contribuzione con la quale prende gli opportuni accordi per il pagamento delle quote di contributo di sua spettanza.

Nel caso che la predetta dichiarazione non venga sottoscritta all'atto del conferimento dell'incarico, l'Impresa invita l'Agente a rilasciarla utilizzando a tal fine la lettera di invito di cui al precedente comma II.

IV - In caso di cessazione dell'incarico con l'Impresa delegata al pagamento della contribuzione, l'Agente, utilizzando il modulo previsto dall'art. 2, comma IV, del Regolamento di esecuzione, conferisce, contestualmente, analoga delega ad una delle altre Imprese con cui ha eventualmente in corso incarico agenziale trasmettendone copia al Fondo ed a ciascuna delle altre Imprese preponenti, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Dal momento del conferimento della nuova delega, l'Impresa delegata si sostituisce a tutti gli effetti alla precedente nel pagamento della contribuzione dovuta.

V - In caso di cessazione degli effetti della delega o di revoca della stessa senza il contestuale conferimento ad altra Impresa, l'Impresa o le Imprese preponenti sono esonerate dal pagamento anche della quota di contribuzione a loro carico. In tale situazione l'iscrizione al Fondo è sospesa con perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione, ferma restando, tuttavia, la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art 10 del presente Statuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo stesso. La sospensione della iscrizione cessa automaticamente a seguito della

i requisiti previsti dall'articolo stesso. La sospensione della iscrizione cessa automaticamente a seguito della regolarizzazione della posizione contributiva a norma dell'art. 5, comma V, del Regolamento di esecuzione.

VI - Qualora l'Agente abbia presentato la domanda di adesione all'atto del conferimento dell'incarico agenziale o, comunque, entro il termine di 75 giorni dalla data del conferimento stesso, la contribuzione al Fondo è dovuta, a cura dell'Impresa delegata, secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7 comma IV, lettere a) e b) del presente Statuto. Nel caso che in tale situazione il versamento della contribuzione venga effettuato oltre i termini fissati dall'art. 7, comma I, lett. a) del Regolamento di esecuzione gli interessi compensativi previsti dal successivo comma V dello stesso articolo sono a carico dell'Impresa delegata.

VII - Per data di presentazione della domanda si intende quella risultante dal timbro apposto sulla domanda stessa dall'Impresa che l'ha ricevuta o, in mancanza, dal Fondo.

VIII - Qualora la domanda di adesione dell'Agente sia stata presentata dopo trascorso il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ed il versamento dei contributi venga effettuato oltre il termine di 90 giorni trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione.

IX - Qualora all'atto della iscrizione o successivamente risultino scoperti di contribuzione periodi di attività relativi a incarichi, pregressi o tuttora in corso, che avrebbero comportato l'iscrizione al Fondo, conferiti da altre Imprese, è fatto obbligo di provvedere alla regolarizzazione contributiva dei periodi medesimi, secondo, quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione, pena la inefficacia della iscrizione.

Art. 28 bis - Adesione con Impresa neo aderente

I - L'iscrizione al Fondo di Agenti di Imprese che aderiranno in futuro al Fondo è condizionata al versamento della contribuzione per tutti gli anni di attività prestata quale Agente professionista dell'Impresa neo aderente dall'1.1.1981, nella misura e con i criteri di ripartizione tra Impresa e Agente stabiliti dall'art. 7 del presente Statuto ed altresì delle spese di gestione, maggiorate l'una e le altre degli interessi compensativi nella misura di cui all'art. 7, comma V, del Regolamento di esecuzione.

II - Possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti di Imprese di cui al precedente comma che – all'atto dell'adesione dell'Impresa - abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che:

a) possano documentare che al 1° gennaio dell'anno di inizio dell'attività agenziale non avevano superato l'anzidetta età;

b) regolarizzino, con il versamento della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti

regolarizzazione della posizione contributiva a norma dell'art. 5, comma V, del Regolamento di esecuzione.

VI - Qualora l'Agente abbia presentato la domanda di adesione all'atto del conferimento dell'incarico agenziale o, comunque, entro il termine di 75 giorni dalla data del conferimento stesso, la contribuzione al Fondo è dovuta, a cura dell'Impresa delegata, secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7 comma IV, lettere a) e b) del presente Statuto. Nel caso che in tale situazione il versamento della contribuzione venga effettuato oltre i termini fissati dall'art. 7, comma I, lett. a) del Regolamento di esecuzione gli interessi compensativi previsti dal successivo comma V dello stesso articolo sono a carico dell'Impresa delegata.

VII - Per data di presentazione della domanda si intende quella risultante dal timbro apposto sulla domanda stessa dall'Impresa che l'ha ricevuta o, in mancanza, dal Fondo.

VIII – **Qualora un Agente già iscritto al Fondo, dopo un periodo di inattività, riceva un nuovo mandato e presenti domanda di riattivazione della contribuzione** ~~Qualora la domanda di adesione dell'Agente sia stata presentata dopo~~ trascorso il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico ed il versamento dei contributi venga effettuato oltre il termine di 90 giorni trova applicazione quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione.

IX - ABROGATO

Art. 28 bis - Adesione con Impresa neo aderente
ABROGATO

dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione, l'intero periodo intercorrente tra la data di compimento del 50° (cinquantesimo) anno di età e quella del 1° gennaio 1981 o di conferimento dell'incarico da parte dell'Impresa nuova aderente se successivo, con il limite - se richiesto - di 15 (quindici) anni, tenendo presente che le frazioni di anno sono considerate anno intero ed altresì che eventuali periodi di interruzione nell'attività agenziale ricadenti nello stesso vanno riscattati limitatamente a tre anni. III - Per gli eventuali anni di contribuzione anteriori al 31.12.1973 l'importo da versare verrà determinato secondo la Tabella C allegata al Regolamento di esecuzione. IV - L'importo dovuto al Fondo per la regolarizzazione contributiva di cui al II comma lett. b) - relativamente a periodi di incarico agenziale svolto per l'Impresa nuova aderente - è ripartito tra l'Impresa stessa e l'Agente in parti uguali. V - L'importo dovuto al Fondo a titolo di contribuzione ed, eventualmente, di interessi a norma dei precedenti commi I e II, con esclusione di quanto è a carico esclusivo dell'Agente a norma del precedente comma IV, è versato, a cura della Impresa neo-aderente, anche per la parte di spettanza dell'Agente, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo medesimo. Nella ipotesi che l'Agente risulti in atto già iscritto al Fondo in relazione ad altri incarichi agenziali, il Fondo medesimo comunicherà, in occasione della predetta richiesta, anche gli estremi della Impresa delegata al versamento della contribuzione per gli anni successivi. VI - L'iscrizione, quale disciplinata nel presente articolo, è consentita ai soli Agenti operanti per l'Impresa nuova aderente alla data di richiesta di adesione da parte della stessa. VII - All'iscrizione al Fondo secondo quanto innanzi stabilito resta subordinata la possibilità di qualsiasi ulteriore versamento in favore dell'Agente per l'attività agenziale che lo stesso dovesse espletare in prosieguo. L'omessa iscrizione se relativa ad Agente già iscritto comporta altresì la sospensione dal Fondo e comporta la perdita, per l'Agente, del diritto a qualsiasi prestazione da parte del Fondo medesimo. Resta comunque ferma la facoltà di regolarizzazione prevista dall'art. 5, comma V, del Regolamento di esecuzione e la facoltà di esercitare le opzioni previste dall'art. 10 del presente Statuto.	

Conseguentemente – subordinatamente all'approvazione delle proposte modifiche dello Statuto - è stato modificato il Regolamento di esecuzione.
In particolare è stato inserito un nuovo articolo 2bis per le regolarizzazioni in corso, sono state predisposte le modifiche agli articoli 3 e 7 ed abrogati gli articoli 4 e 6. (Allegato n. 2 - Testo a fronte, pagg. 26-31).

Si ricorda che il Cda, ai sensi dell'art. 18, II comma, lett. q) dello Statuto, ha competenza esclusiva in materia di modifiche del Regolamento. Le modifiche una volta deliberate sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati e successivamente comunicate alla Covip.

Con l'occasione sono stati revisionati i Moduli FP01 ed FP02 (Allegati n. 3, pagg. 32-33, e n. 4, pag. 34) previsti rispettivamente dal comma I e dal comma II dell'art. 2 del Regolamento , anche per tener conto dei nuovi Modelli predisposti dalla Covip per i Fondi di nuova istituzione e per i Fondi preesistenti a contribuzione definita (deliberazione del 25 maggio 2016), per quanto opportuno e compatibile con il regime del Fondo.

Iscrizione con età maggiore di 50 anni.

L'art. 5 dello Statuto vigente stabilisce che possano iscriversi al Fondo gli Agenti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età. Tale disposizione era stata introdotta con l'obiettivo di consentire all'interessato di poter raggiungere, all'età pensionabile (65 anni), il minimo contributivo (15 anni) per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Con la riforma Fornero e il progressivo aumento dell'età pensionabile tale disposizione risulta di fatto superata.
Si è quindi predisposta una proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto che consenta l'iscrizione anche agli ultracinquantenni purché regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo di 15 anni.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO	**STATUTO**
PARTE II **CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**	**PARTE II** **CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**
Art. 5 - Destinatari I - Sono iscrivibili al Fondo, previa espressa approvazione del presente Statuto e di ogni altra norma che ne modifichi o integri in futuro la disciplina, gli Agenti professionisti che svolgono attività agenziale in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino per le Imprese aderenti, come definite al successivo comma V, i quali non abbiano superato il 50° anno di età il 1° gennaio dell'anno da cui ha effetto l'iscrizione, risultino iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed abbiano un mandato agenziale in corso.	**Art. 5 - Destinatari** I - Sono iscrivibili al Fondo, previa espressa approvazione del presente Statuto e di ogni altra norma che ne modifichi o integri in futuro la disciplina, gli Agenti professionisti che svolgono attività agenziale in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino per le Imprese aderenti, come definite al successivo comma V, i quali non abbiano superato il 50° anno di età il 1° gennaio dell'anno da cui ha effetto l'iscrizione, risultino iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed abbiano un mandato agenziale in corso. **A decorrere dall'1/9/2017 possono essere iscritti al Fondo anche gli Agenti che abbiano superato il cinquantesimo anno di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al**

	raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.
II - In caso di contratto di agenzia con più Agenti, con conferimento di incarico congiunto e solidale, sono iscrivibili al Fondo i coagenti; nel caso di agenzia affidata ad una Società commerciale regolarmente costituita, sono ammesse al Fondo le persone fisiche indicate all'Impresa assicuratrice preponente come rappresentanti della Società commerciale.	II - In caso di contratto di agenzia con più Agenti, con conferimento di incarico congiunto e solidale, sono iscrivibili al Fondo i coagenti; nel caso di agenzia affidata ad una Società commerciale regolarmente costituita, sono ammesse al Fondo le persone fisiche indicate all'Impresa assicuratrice preponente come rappresentanti della Società commerciale.
III - Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo gli Agenti comunque denominati che svolgano attività solo nel ramo trasporti per conto di una o più Imprese di assicurazione.	III - Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo gli Agenti comunque denominati che svolgano attività solo nel ramo trasporti per conto di una o più Imprese di assicurazione.
IV - L'iscrizione al Fondo degli Agenti operanti per INA, ASSITALIA e Collegate è subordinata all'esplicita richiesta delle Direzioni Generali dell'INA, ASSITALIA e Collegate, nonché della ANAGINA – Associazione Nazionale degli Agenti Generali INA.	IV - L'iscrizione al Fondo degli Agenti operanti per INA, ASSITALIA e Collegate è subordinata all'esplicita richiesta delle Direzioni Generali dell'INA, ASSITALIA e Collegate, nonché della ANAGINA – Associazione Nazionale degli Agenti Generali INA.
V - Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, per Imprese aderenti si intendono le Imprese di assicurazione aderenti all'ANIA nonché le Imprese di assicurazione non aderenti all'ANIA che in futuro accettino il presente Statuto, il relativo Regolamento di esecuzione e ogni altra norma disciplinante il Fondo.	V - Ai fini dell'applicazione del presente Statuto, per Imprese aderenti si intendono le Imprese di assicurazione aderenti all'ANIA nonché le Imprese di assicurazione non aderenti all'ANIA che in futuro accettino il presente Statuto, il relativo Regolamento di esecuzione e ogni altra norma disciplinante il Fondo.

2) <u>Attribuzioni Collegio dei Sindaci</u>: previsione della possibilità di attribuire l'attività di revisione legale ad una società esterna - art. 23 e art. 14.

Il Cda, per allinearsi al modello adottato dalla maggior parte dei Fondi di grandi dimensioni, propone di prevedere la possibilità che la funzione di revisione legale venga esternalizzata.

Il Cda ha inoltre verificato che lo Statuto riporta ancora la previgente denominazione di "controllo contabile" e che pertanto dovrà essere adeguato.

Si propone quindi di inserire la possibilità di esternalizzare l'attività di revisione legale adeguando la previgente denominazione di "controllo contabile" con "revisione legale".

L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea che determina anche il relativo corrispettivo. La scelta del revisore è effettuata su proposta motivata dell'Organo di controllo. L'assemblea può altresì revocare l'incarico e/o promuovere azioni di responsabilità, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci.

La proposta di modifica interessa sia l'articolo 23 dello Statuto - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni – sia l'art. 14 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni. E' stata predisposta seguendo lo Schema di Statuto Deliberato dalla Covip il 31.10.2006 per i fondi di nuova istituzione, utilizzato per quanto compatibile anche dai fondi preesistenti.

Le proposte deliberate dal Cda devono essere approvate dall'Assemblea dei delegati, riunita in seduta straordinaria, ed inviate alla Covip per la definitiva approvazione, ai sensi della Deliberazione del 15 luglio 2010 e successive modificazioni.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO **PARTE IV** **PROFILI ORGANIZZATIVI** **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO** **Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni** I - Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. II - In particolare, i Sindaci devono: - esercitare il controllo contabile; - compiere ispezioni e riscontri di cassa;	**STATUTO** **PARTE IV** **PROFILI ORGANIZZATIVI** **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO** **Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni** I - Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. II - **Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, se non conferita con deliberazione dell'Assemblea ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti**

- esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di amministrazione. III - Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. IV - Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.	**nell'apposito registro, individuati con proposta motivata del Collegio stesso.** ~~In particolare, i Sindaci devono:~~ ~~- esercitare il controllo contabile;~~ ~~- compiere ispezioni e riscontri di cassa;~~ ~~- esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di amministrazione~~. III - Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. IV - Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 14 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	**Art. 14 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**
I. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. In seduta ordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15: a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione; b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed i relativi supplenti mediante elezioni separate per gli Iscritti e per i rappresentanti delle Imprese da parte dei rispettivi Delegati; c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Sindaci; d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci ed ha facoltà di revoca nei	I. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. In seduta ordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15: a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione; b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed i relativi supplenti mediante elezioni separate per gli Iscritti e per i rappresentanti delle Imprese da parte dei rispettivi Delegati; c) determina il compenso spettante al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Sindaci, **specificando per quest'ultimo il compenso relativo alla revisione legale dei conti;** **c bis) stabilisce se conferire l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno. L'incarico può essere attribuito ad un revisore legale o ad una società di revisione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, determinando il relativo compenso. Può revocare, nel rispetto della legge, l'incarico di revisione legale dei conti, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci;** d) promuove azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e, **acquisito il parere del**

confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità; e) delibera con riferimento ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di amministrazione. In seduta straordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15: 1. modifica lo Statuto in base alle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione; 2. modifica lo Statuto in materia di contribuzione con riferimento a ciascuna singola quota a carico degli iscritti e determina il relativo incremento della prestazione su proposta del Consiglio di amministrazione. (La quota a carico delle Imprese resta oggetto di contrattazione collettiva); 3. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo.	**Collegio dei Sindaci, l'eventuale revisore legale dei conti.** Ha facoltà di revoca nei confronti di coloro per i quali venissero accertate responsabilità; e) delibera con riferimento ad ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di amministrazione. In seduta straordinaria l'Assemblea, con i quorum di cui al successivo articolo 15: 1. modifica lo Statuto in base alle proposte formulate dal Consiglio di amministrazione; 2. modifica lo Statuto in materia di contribuzione con riferimento a ciascuna singola quota a carico degli iscritti e determina il relativo incremento della prestazione su proposta del Consiglio di amministrazione. (La quota a carico delle Imprese resta oggetto di contrattazione collettiva); 3. delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo.

657/40

3) <u>Funzionamento Organi</u>: previsione della partecipazione alle riunioni in audio o video conferenza - art. 19 e art. 24.

Si propone di disciplinare la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali anche con modalità di audio video conferenza.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO **PARTE IV** **PROFILI ORGANIZZATIVI** **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**	**STATUTO** **PARTE IV** **PROFILI ORGANIZZATIVI** **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**
Art. 19 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità I - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gliene sia fatta richiesta motivata dalla metà dei componenti. II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail. III - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione esatta degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione. IV - Il Consiglio di amministrazione è legalmente costituito quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica.	**Art. 19 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità** I - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o gliene sia fatta richiesta motivata dalla metà dei componenti. II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) giorni o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail. III - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione esatta degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione. IV - Il Consiglio di amministrazione è legalmente costituito quando intervengono alla seduta almeno la metà più uno dei membri in carica. **IV bis - E' consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.**
V –Ove alla seduta non sia presente il predetto numero legale dei membri, il Presidente o chi ne fa	V - Ove alla seduta non sia presente il predetto numero legale dei membri, il Presidente o chi ne fa

le veci ne prende atto con apposito verbale ed aggiorna la seduta. VI - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi. VII - In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. VIII - Le deliberazioni di cui alle lett. b), c), i), l), m), p), q) ed r) del precedente articolo sono prese a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri in carica. IX - I verbali delle assemblee del Consiglio di amministrazione sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti. X - Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Responsabile del Fondo con funzioni consultive e di segretario. XI - Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.	le veci ne prende atto con apposito verbale ed aggiorna la seduta. VI - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi. VII - In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. VIII - Le deliberazioni di cui alle lett. b), c), i), l), m), p), q) ed r) del precedente articolo sono prese a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri in carica. IX - I verbali delle assemblee del Consiglio di amministrazione sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti. X - Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Responsabile del Fondo con funzioni consultive e di segretario. XI - Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità I - Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio stesso e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno . II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail. III - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. IV - Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. V - I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono. VI - I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.	**Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità** I - Il Collegio è convocato dal Presidente del Collegio stesso e si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno . II - La convocazione è fatta con e-mail o con lettera raccomandata A.R. da spedirsi rispettivamente almeno 5 (cinque) o 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di 3 (tre) giorni, dato telegraficamente o via e-mail. III - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. IV - Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti su apposito libro e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. V - I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono. VI - I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. **VI bis - E' consentita ai componenti del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio stesso mediante sistemi di collegamento in audio o videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la**

	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o video conferenza, dandone atto a verbale.
VII - I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.	VII - I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
VIII - Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.	VIII - Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
IX - L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.	IX - L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

657/43

4) <u>Composizione Collegio sindacale</u>: possibilità di riduzione del numero dei sindaci da quattro a due - art. 22.

Si prevede l'eventualità che il Collegio dei Sindaci sia costituito da due o quattro componenti effettivi. La possibilità di ridurre la composizione tiene conto della modifica introdotta nell'art. 23 che consente di eventualmente esternalizzare la funzione di revisione legale dei conti. Si ricorda che ai sensi della normativa vigente gli Organi collegiali devono avere composizione paritetica.

La presente modifica è soggetta a mera comunicazione alla Covip poiché rientra nelle fattispecie previste all'art. 30 lett. d), (riduzione del numero dei componenti degli Organi collegiali) della Deliberazione Covip 15/7/2010, per le quali è prevista una procedura semplificata.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO **PARTE IV** **PROFILI ORGANIZZATIVI** **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**	**STATUTO** **PARTE IV** **PROFILI ORGANIZZATIVI** **ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**
Art. 22 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	**Art. 22 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**
I - Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro membri effettivi, eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza degli Agenti e due in rappresentanza delle Imprese. Con le stesse modalità vengono nominati due supplenti uno in rappresentanza degli Agenti ed uno in rappresentanza dell'ANIA. II - Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente, scegliendolo tra quelli designati dall'ANIA. In caso di mancato accordo, diventa Presidente il più anziano di età fra i due. III - I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Il predetto limite viene calcolato a partire dal primo Collegio dei Sindaci eletto dall'Assemblea dei delegati. IV - Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.	**I - A decorrere dalla scadenza del mandato in corso all'1/5/2017** il Collegio dei Sindaci è costituito da **due o** quattro membri effettivi, eletti dall'Assemblea, ~~due~~ **metà** in rappresentanza degli Agenti e ~~due~~ **metà** in rappresentanza delle Imprese. Con le stesse modalità vengono nominati due supplenti uno in rappresentanza degli Agenti ed uno in rappresentanza dell'ANIA. II - Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente, scegliendolo tra quelli designati dall'ANIA. In caso di mancato accordo, diventa Presidente il più anziano di età fra i due. III - I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Il predetto limite viene calcolato a partire dal primo Collegio dei Sindaci eletto dall'Assemblea dei delegati. IV - Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

V - La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. VI - Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente	V - La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico. VI - Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente

657/45

5) <u>Composizione Assemblea delegati</u>: inserimento tra le cause di decadenza dalla carica l'avvenuto riscatto/trasferimento della posizione - art. 13.

L'art. 13 dello Statuto vigente stabilisce che i delegati, eletti tra gli iscritti attivi, decadano dall'incarico esclusivamente in caso di cessazione dell'attività agenziale ovvero di liquidazione della pensione diretta. La decadenza non si concretizza qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il terzo anno di carica.

Attualmente non è disciplinata l'ipotesi di decadenza del Delegato che riscatti ovvero trasferisca la posizione. Ai sensi dell'art. 10, comma IV, dello Statuto, la liquidazione del riscatto ed il trasferimento comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Si è ritenuto di dover considerare la cessazione della partecipazione al Fondo causa di decadenza con effetto immediato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
STATUTO	**STATUTO**
PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	**PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**
Art. 13 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione I - L'Assemblea dei delegati, di seguito denominata Assemblea, è formata da 32 (trentadue) componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli iscritti e 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese. I rappresentanti degli iscritti hanno diritto ad 1 (uno) voto ciascuno mentre i rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 (tre) voti ciascuno, così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare. Per iscritto si intende sia l'Agente in attività che il prosecutore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum elettivo, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data. Nell'ambito dei 24 (ventiquattro) rappresentanti degli Iscritti 16 (sedici) sono eletti tra gli iscritti attivi contribuenti e 8 (otto) tra gli iscritti titolari di pensione diretta. II - I Delegati degli Iscritti sono eletti dagli Iscritti stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum secondo le disposizioni recate dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto. I Delegati delle	**Art. 13 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione** I - L'Assemblea dei delegati, di seguito denominata Assemblea, è formata da 32 (trentadue) componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli iscritti e 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese. I rappresentanti degli iscritti hanno diritto ad 1 (uno) voto ciascuno mentre i rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 (tre) voti ciascuno, così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare. Per iscritto si intende sia l'Agente in attività che il prosecutore volontario in regola con la contribuzione alla data di indizione del referendum elettivo, nonché il titolare di pensione diretta alla stessa data. Nell'ambito dei 24 (ventiquattro) rappresentanti degli Iscritti 16 (sedici) sono eletti tra gli iscritti attivi contribuenti e 8 (otto) tra gli iscritti titolari di pensione diretta. II - I Delegati degli Iscritti sono eletti dagli Iscritti stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum secondo le disposizioni recate dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto. I Delegati delle

Imprese sono nominati dall'ANIA a seguito di consultazione con le Imprese aderenti al Fondo. Con le stesse modalità l'ANIA individua 3 (tre) supplenti. III - I Delegati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti dalla normativa per gli amministratori, restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. IV –	Imprese sono nominati dall'ANIA a seguito di consultazione con le Imprese aderenti al Fondo. Con le stesse modalità l'ANIA individua 3 (tre) supplenti. III - I Delegati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità analoghi a quelli previsti dalla normativa per gli amministratori, restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. IV - **Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che riscatti o trasferisca la propria posizione maturata, cessando quindi la partecipazione al Fondo, decade immediatamente dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza.**
Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il terzo anno dall'insediamento dell'Assemblea, decade dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza. Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il terzo anno di carica, il Delegato prosegue fino alla scadenza del mandato. Il Delegato che venga nominato componente del Consiglio di amministrazione, cessa dall'incarico di Delegato, con subentro del successivo eletto in ordine di voti nella categoria di appartenenza se trattasi di Iscritto, con subentro del primo dei supplenti designato se trattasi di rappresentante delle Imprese.	Il Delegato eletto tra gli iscritti attivi contribuenti che divenga titolare di pensione diretta o cessi comunque l'attività entro il terzo anno dall'insediamento dell'Assemblea, decade dalla carica, con subentro del successivo in ordine di voti nella lista di appartenenza. Qualora le predette ipotesi si dovessero realizzare dopo il terzo anno di carica, il Delegato prosegue fino alla scadenza del mandato. Il Delegato che venga nominato componente del Consiglio di amministrazione, cessa dall'incarico di Delegato, con subentro del successivo eletto in ordine di voti nella categoria di appartenenza se trattasi di Iscritto, con subentro del primo dei supplenti designato se trattasi di rappresentante delle Imprese.

FPA

657/47

ALLEGATO N. 1

STUDIO ATTUARIALE
ORRU' & ASSOCIATI

Roma 17 febbraio 2017

FONDO PENSIONI PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

NOTA SULLE VALUTAZIONI ATTUARIALI RIGUARDANTI LA MODIFICA DELL'ART. 7, COMMA II DELLO STATUTO

I competenti Uffici del Fondo hanno incaricato questo Studio di realizzare valutazioni attuariali finalizzate a stimare l'impatto sulla sostenibilità del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (nel seguito per semplicità denominato "Fondo"), valutata secondo le previsioni di cui al Decreto 7.12.2012 n. 259 Regolamento di attuazione dell'art. 7-bis, comma 2 del d.lgs. n. 252/2005 (nel seguito "Decreto"), dovuto alla modifica delle disposizioni di cui all'art. 7, comma II dello Statuto.

In particolare la modifica in questione riguarda l'eliminazione dell'obbligo di versamento della contribuzione pregressa per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale a partire dal 1974.

Allo scopo di valutare l'impatto di tale modifica sulla sostenibilità del Fondo, sono stati stimati il valore attuale medio degli oneri (dovuti al pagamento delle pensioni, al riscatto e/o al trasferimento) e il valore attuale medio dei contributi per casi-tipo.

Detti casi-tipo sono stati individuati come nuovi iscritti al Fondo a partire dall'1.1.2017 con età dai 30 ai 50 anni, maschi e femmine. Per tali casi-tipo è stata ipotizzata la contribuzione ordinaria (base e aggiuntiva) e la contribuzione integrativa (nel valore minimo) fino alla cessazione dell'attività.

I valori attuali medi sono stati calcolati sulla base delle stesse ipotesi demografiche-economiche e finanziarie adottate ai fini del bilancio tecnico al 31.10.2016; al riguardo si rinvia alla "Relazione sulle valutazioni attuariali al 31.10.2016 di cui al Decreto 7.12.2012 n. 259 Regolamento di attuazione dell'art. 7-bis, comma 2 del d.lgs. n. 252/2005" redatta da questo Studio il 13.1.2017. A differenza del suddetto bilancio tecnico al 31.10.2016 non è stata applicata la frequenza di trasferimenti per il 2017 pari al 27,5% in quanto non compatibile con la finalità delle valutazione, mentre si è mantenuta l'ipotesi di cessazione dall'attività per cause varie con erogazione della prestazione dovuta per riscatto.

Giuseppe ORRU'
Alessandra MORGANTE
Tiziana TAFARO
Michela GELERA
Francesca EVANGELISTA
Antonella ROCCO
Massimo DI PIETRO

Via Donatello, 75
00196 Roma
Cod. Fisc. e P.Iva 03691331005
Tel. +39.06.32.36.373 +39.06.32.36.383
Fax +39.06.32.36.484
attuari@studioattuarialeorru.it
www.studioattuarialeorru.it

Oltre a quanto sopra indicato non si è proceduto, rispetto al bilancio tecnico al 31.12.2016, alla modifica delle ipotesi di accesso al riscatto e al trasferimento. Al riguardo si fa presente che per i casi-tipo considerati la prestazione dovuta in caso di riscatto e trasferimento nella Gestione Ordinaria è la stessa e sempre pari al valore della riserva matematica relativa alla quota di pensione maturata alla fine dell'anno precedente, pertanto si può parlare indistintamente di riscatto e trasferimento; mentre nella Gestione Integrativa, per alcuni casi-tipo, sono emerse differenze, di impatto non significativo, tra la prestazione dovuta in caso di riscatto e quella dovuta in caso di trasferimento.

Il quadro normativo adottato è quello definito dal piano di riequilibrio e contenuto nel nuovo Statuto del Fondo, approvato dalla Covip il 19.7.2016.

Le valutazioni come sopra descritte sono state ripetute nel caso di blocco dei riscatti alternativamente per 5 e 10 anni.

Nella seguente Tavola 1 è riportato per ciascun caso-tipo il valore attuale medio degli oneri, il valore attuale medio dei contributi e la relativa riserva nella Gestione Ordinaria e nella Gestione Integrativa.

Nelle successive Tavole 2 e 3 sono riportati, per ciascun caso-tipo, il valore attuale medio degli oneri, il valore attuale medio dei contributi e la relativa riserva nella Gestione Ordinaria e nella Gestione Integrativa rispettivamente nell'ipotesi di blocco dei riscatti per 5 e 10 anni.

Riguardo ai risultati ottenuti si osserva che, in tutti i casi considerati, il valore attuale medio degli oneri risulta inferiore al valore attuale medio dei contributi, pertanto la riserva assume segno negativo; il valore negativo delle riserve aumenta in caso di blocco di uscita per riscatto per 5 anni e nel caso di blocco delle uscite per 10 anni.

In definitiva i risultati ottenuti mettono in evidenza che, nelle ipotesi adottate nel bilancio tecnico al 31.10.2016, l'eliminazione dell'obbligo di versamento della contribuzione pregressa per tutti gli anni di espletamento dell'attività agenziale a partire dal 1974 non ha effetti sulla sostenibilità della gestione in quanto non apporta una maggiorazione degli oneri a carico del Fondo. Tale situazione si mantiene inalterata anche in caso di blocco dei riscatti per 5 o 10 anni.

TAVOLA 1

RISERVE PER CASI-TIPO GESTIONE ORDINARIA E GESTIONE INTEGRATIVA

			Gestione Ordinaria			Gestione Integrativa		
Caso-tipo	Età ingresso	Sesso	Vam contributi	Vam oneri	Riserva	Vam contributi	Vam oneri	Riserva
1	30	M	44.844	23.856	-20.988	4.299	1.921	-2.378
2	31	M	44.990	24.269	-20.721	4.329	1.962	-2.367
3	32	M	45.024	24.666	-20.358	4.350	2.004	-2.346
4	33	M	44.398	25.543	-18.855	4.325	2.034	-2.291
5	34	M	44.198	25.938	-18.260	4.324	2.067	-2.257
6	35	M	43.790	26.239	-17.551	4.303	2.091	-2.212
7	36	M	43.348	26.562	-16.786	4.280	2.107	-2.173
8	37	M	42.836	26.878	-15.958	4.250	2.127	-2.123
9	38	M	42.306	27.211	-15.095	4.218	2.145	-2.073
10	39	M	41.694	27.533	-14.161	4.178	2.160	-2.018
11	40	M	41.024	27.849	-13.175	4.132	2.171	-1.961
12	41	M	40.330	27.644	-12.686	4.084	2.176	-1.908
13	42	M	39.598	27.401	-12.197	4.031	2.182	-1.849
14	43	M	38.728	27.064	-11.664	3.964	2.182	-1.782
15	44	M	37.052	26.821	-10.231	3.833	2.151	-1.682
16	45	M	36.078	26.339	-9.739	3.752	2.138	-1.614
17	46	M	35.098	25.837	-9.261	3.670	2.121	-1.549
18	47	M	34.168	25.365	-8.803	3.593	2.108	-1.485
19	48	M	33.206	24.850	-8.356	3.511	2.091	-1.420
20	49	M	32.208	24.287	-7.921	3.425	2.069	-1.356
21	50	M	31.168	23.687	-7.481	3.333	2.044	-1.289
22	30	F	38.148	22.454	-15.694	3.725	1.687	-2.038
23	31	F	38.036	22.597	-15.439	3.725	1.710	-2.015
24	32	F	37.914	22.763	-15.151	3.725	1.738	-1.987
25	33	F	37.496	23.284	-14.212	3.708	1.763	-1.945
26	34	F	37.376	23.534	-13.842	3.709	1.794	-1.915
27	35	F	37.218	23.799	-13.419	3.707	1.823	-1.884
28	36	F	37.056	24.088	-12.968	3.706	1.846	-1.860
29	37	F	36.878	24.411	-12.467	3.704	1.876	-1.828
30	38	F	36.698	24.759	-11.939	3.702	1.908	-1.794
31	39	F	36.234	24.953	-11.281	3.671	1.924	-1.747
32	40	F	35.736	25.157	-10.579	3.637	1.939	-1.698
33	41	F	35.112	24.908	-10.204	3.590	1.942	-1.648
34	42	F	34.470	24.624	-9.846	3.540	1.948	-1.592
35	43	F	33.794	24.303	-9.491	3.487	1.951	-1.536
36	44	F	32.564	24.093	-8.471	3.391	1.934	-1.457
37	45	F	31.934	23.768	-8.166	3.341	1.935	-1.406
38	46	F	31.282	23.429	-7.853	3.288	1.932	-1.356
39	47	F	30.578	23.039	-7.539	3.231	1.930	-1.301
40	48	F	29.836	22.605	-7.231	3.170	1.923	-1.247
41	49	F	28.972	22.050	-6.922	3.094	1.907	-1.187
42	50	F	28.072	21.457	-6.615	3.014	1.887	-1.127

TAVOLA 2

RISERVE PER CASI-TIPO GESTIONE ORDINARIA E GESTIONE INTEGRATIVA - BLOCCO RISCATTI PER 5 ANNI

			Gestione Ordinaria			Gestione Integrativa		
Caso-tipo	Età ingresso	Sesso	Vam contributi	Vam oneri	Riserva	Vam contributi	Vam oneri	Riserva
1	30	M	52.754	27.672	-25.082	5.041	2.249	-2.792
2	31	M	52.342	27.874	-24.468	5.021	2.273	-2.748
3	32	M	51.870	28.087	-23.783	4.997	2.299	-2.698
4	33	M	50.838	28.951	-21.887	4.939	2.322	-2.617
5	34	M	50.282	29.218	-21.064	4.907	2.345	-2.562
6	35	M	49.660	29.491	-20.169	4.869	2.366	-2.503
7	36	M	49.006	29.784	-19.222	4.827	2.377	-2.450
8	37	M	48.316	30.080	-18.236	4.783	2.395	-2.388
9	38	M	47.502	30.339	-17.163	4.726	2.406	-2.320
10	39	M	46.648	30.609	-16.039	4.665	2.414	-2.251
11	40	M	45.760	30.885	-14.875	4.600	2.420	-2.180
12	41	M	44.844	30.565	-14.279	4.533	2.419	-2.114
13	42	M	44.002	30.270	-13.732	4.471	2.425	-2.046
14	43	M	43.114	29.946	-13.168	4.405	2.429	-1.976
15	44	M	41.334	29.754	-11.580	4.268	2.401	-1.867
16	45	M	40.362	29.304	-11.058	4.191	2.394	-1.797
17	46	M	39.352	28.811	-10.541	4.108	2.380	-1.728
18	47	M	38.298	28.276	-10.022	4.021	2.364	-1.657
19	48	M	37.206	27.690	-9.516	3.928	2.344	-1.584
20	49	M	35.982	26.993	-8.989	3.821	2.313	-1.508
21	50	M	34.700	26.242	-8.458	3.706	2.277	-1.429
22	30	F	46.548	26.933	-19.615	4.525	2.044	-2.481
23	31	F	46.404	27.122	-19.282	4.524	2.074	-2.450
24	32	F	46.260	27.333	-18.927	4.524	2.110	-2.414
25	33	F	45.740	27.992	-17.748	4.504	2.142	-2.362
26	34	F	45.310	28.155	-17.155	4.478	2.166	-2.312
27	35	F	44.842	28.323	-16.519	4.450	2.190	-2.260
28	36	F	44.246	28.444	-15.802	4.410	2.197	-2.213
29	37	F	43.612	28.573	-15.039	4.366	2.214	-2.152
30	38	F	42.964	28.721	-14.243	4.321	2.230	-2.091
31	39	F	42.288	28.874	-13.414	4.272	2.244	-2.028
32	40	F	41.716	29.114	-12.602	4.233	2.263	-1.970
33	41	F	41.106	28.901	-12.205	4.190	2.273	-1.917
34	42	F	40.482	28.660	-11.822	4.145	2.289	-1.856
35	43	F	39.822	28.385	-11.437	4.097	2.301	-1.796
36	44	F	38.388	28.177	-10.211	3.986	2.283	-1.703
37	45	F	37.542	27.727	-9.815	3.918	2.277	-1.641
38	46	F	36.666	27.254	-9.412	3.845	2.267	-1.578
39	47	F	35.720	26.715	-9.005	3.766	2.257	-1.509
40	48	F	34.732	26.111	-8.621	3.682	2.241	-1.441
41	49	F	33.570	25.365	-8.205	3.579	2.212	-1.367
42	50	F	32.370	24.570	-7.800	3.470	2.178	-1.292

TAVOLA 3

RISERVE PER CASI-TIPO GESTIONE ORDINARIA E GESTIONE INTEGRATIVA - BLOCCO RISCATTI PER 10 ANNI

			Gestione Ordinaria			Gestione Integrativa		
Caso-tipo	Età ingresso	Sesso	Vam contributi	Vam oneri	Riserva	Vam contributi	Vam oneri	Riserva
1	30	M	58.232	29.617	-28.615	5.521	2.462	-3.059
2	31	M	57.640	29.807	-27.833	5.488	2.486	-3.002
3	32	M	57.020	30.021	-26.999	5.453	2.513	-2.940
4	33	M	55.646	30.941	-24.705	5.370	2.531	-2.839
5	34	M	54.846	31.171	-23.675	5.318	2.548	-2.770
6	35	M	54.012	31.422	-22.590	5.263	2.565	-2.698
7	36	M	53.158	31.694	-21.464	5.206	2.574	-2.632
8	37	M	52.360	32.012	-20.348	5.153	2.593	-2.560
9	38	M	51.532	32.348	-19.184	5.098	2.610	-2.488
10	39	M	50.664	32.700	-17.964	5.038	2.624	-2.414
11	40	M	49.766	33.079	-16.687	4.975	2.634	-2.341
12	41	M	48.846	32.785	-16.061	4.910	2.638	-2.272
13	42	M	47.880	32.444	-15.436	4.839	2.642	-2.197
14	43	M	46.870	32.071	-14.799	4.763	2.644	-2.119
15	44	M	44.778	31.811	-12.967	4.601	2.605	-1.996
16	45	M	43.576	31.252	-12.324	4.504	2.587	-1.917
17	46	M	42.340	30.634	-11.706	4.402	2.563	-1.839
18	47	M	41.024	29.951	-11.073	4.291	2.535	-1.756
19	48	M	39.660	29.212	-10.448	4.172	2.501	-1.671
20	49	M	38.324	28.444	-9.880	4.056	2.466	-1.590
21	50	M	37.002	27.664	-9.338	3.939	2.430	-1.509
22	30	F	53.664	29.825	-23.839	5.156	2.331	-2.825
23	31	F	53.120	29.904	-23.216	5.124	2.352	-2.772
24	32	F	52.556	29.991	-22.565	5.089	2.378	-2.711
25	33	F	51.524	30.595	-20.929	5.026	2.399	-2.627
26	34	F	50.890	30.741	-20.149	4.985	2.424	-2.561
27	35	F	50.332	30.932	-19.400	4.951	2.452	-2.499
28	36	F	49.750	31.136	-18.614	4.915	2.468	-2.447
29	37	F	49.138	31.370	-17.768	4.876	2.496	-2.380
30	38	F	48.494	31.620	-16.874	4.834	2.520	-2.314
31	39	F	47.750	31.847	-15.903	4.782	2.539	-2.243
32	40	F	46.960	32.078	-14.882	4.726	2.554	-2.172
33	41	F	46.144	31.774	-14.370	4.666	2.557	-2.109
34	42	F	45.286	31.420	-13.866	4.602	2.565	-2.037
35	43	F	44.398	31.029	-13.369	4.535	2.571	-1.964
36	44	F	42.570	30.709	-11.861	4.392	2.537	-1.855
37	45	F	41.456	30.116	-11.340	4.300	2.521	-1.779
38	46	F	40.284	29.471	-10.813	4.201	2.495	-1.706
39	47	F	39.336	28.922	-10.414	4.124	2.489	-1.635
40	48	F	38.332	28.299	-10.033	4.040	2.477	-1.563
41	49	F	37.270	27.597	-9.673	3.949	2.460	-1.489
42	50	F	36.148	26.847	-9.301	3.852	2.435	-1.417

FPA

657/52

ALLEGATO N. 2 - Proposte di modifica del Regolamento

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO **DEL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE**	**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO** **DEL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE**
	ART. 2BIS - MODALITA' DI ADESIONE CON ANZIANITA' PREGRESSA - REGOLARIZZAZIONI **I. Per le iscrizioni in base a domanda presentata dall'1/9/2017 non è dovuta la contribuzione riferita a periodi di attività precedente l'iscrizione stessa, salva la facoltà dell'iscritto di versare a proprio totale carico la contribuzione di cui all'art. 7, comma IV, lettere a) e b), dello Statuto.** **Per le regolarizzazioni in forma rateale autorizzate in data precedente l'1/9/2017 è data facoltà all'iscritto di interrompere il pagamento del piano rateale, fatto salvo l'ultimo versamento che permetta di coprire annualità intere, ovvero di proseguire nei versamenti completando il piano rateale.**
ART. 3 - MODALITA' DI ADESIONE CON ANZIANITA' PREGRESSA I – In caso di ritardata iscrizione così come previsto dall'art. 28, comma IX, dello Statuto trovano applicazione le norme che seguono: 1) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto entro il termine ivi stabilito: a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto: - è ad esclusivo carico dell'Agente per gli anni precedenti l'esercizio in corso al momento dell'iscrizione; - è ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità previste dall'articolo medesimo, per l'esercizio in corso e per quelli successivi; b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del presente Regolamento: - sono a carico dell'Agente fino a tutto il mese di presentazione della domanda di adesione; - sono a carico dell'Impresa per l'eventuale periodo di ritardo successivo; 2) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto oltre il termine ivi stabilito:	**ART. 3 - MODALITA' DI RIATTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE** I – In caso di ~~ritardata~~ **riattivazione de**ll'iscrizione così come previsto dall'art. 28, **comma ~~IX~~ VIII**, dello Statuto trovano applicazione le norme che seguono: 1) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto entro il termine ivi stabilito: a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto: - è ad esclusivo carico dell'Agente per gli anni precedenti l'esercizio in corso al momento dell'iscrizione; - è ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità previste dall'articolo medesimo, per l'esercizio in corso e per quelli successivi; b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del presente Regolamento: - sono a carico dell'Agente fino a tutto il mese di presentazione della domanda di adesione; - sono a carico dell'Impresa per l'eventuale periodo di ritardo successivo; 2) qualora risulti che l'Impresa abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 28, comma II, dello Statuto oltre il termine ivi stabilito:

a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto: - è ripartita tra Impresa ed Agente per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata; - è posta ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi successivi, fermo restando che la contribuzione relativa all'esercizio in corso al momento dell'iscrizione, come anche quella relativa agli anni successivi è, in ogni caso, ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto; b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento: - sono ad esclusivo carico della Impresa per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata e per gli eventuali ulteriori periodi di ritardo successivi al mese di presentazione della domanda di adesione; - sono ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi non compresi in quelli prima indicati; 3) qualora l'Impresa non abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dell'art. 28, comma II, dello Statuto: a) la contribuzione di cui agli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto, è ripartita tra Impresa ed Agente secondo le modalità previste dall'articolo medesimo; b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa. II - 1) per i periodi di attività relativi a incarichi conferiti successivamente al 15/9/1981, il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi a norma, rispettivamente, degli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto e 7, comma V, del presente Regolamento, è regolato dalle disposizioni previste dal precedente comma I ed è effettuato, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo, con le seguenti modalità dall'Agente e da ciascuna delle Imprese preponenti: - direttamente, per gli anni precedenti l'esercizio in corso; - tramite l'Impresa delegata a norma dell'art. 28, comma I, dello Statuto, per l'esercizio in corso e per quelli successivi; 2) per i periodi di attività - da opportunamente documentare - relativi a incarichi conferiti nel periodo dall'1/1/1974 al 15/9/1981 il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi è in ogni caso ad esclusivo carico dell'Agente ed è effettuato direttamente dallo stesso sulla base della apposita richiesta del Fondo. Ove il versamento venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta effettuata a norma dei punti 1 e 2, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento, calcolati a decorrere dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta. III - Nella ipotesi di cui al precedente comma II, qualora l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese, l'obbligo del versamento degli interessi relativamente a periodi di contemporaneo svolgimento di più mandati fa carico all'Impresa delegata a norma dell'art. 28, comma I,	a) la contribuzione di cui all'art. 6 e 7, comma I, lett. a) e b) dello Statuto: - è ripartita tra Impresa ed Agente per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata; - è posta ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi successivi, fermo restando che la contribuzione relativa all'esercizio in corso al momento dell'iscrizione, come anche quella relativa agli anni successivi è, in ogni caso, ripartita tra Impresa ed Agente, secondo le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto; b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento: - sono ad esclusivo carico della Impresa per il periodo anteriore al 30° giorno dall'invio della lettera raccomandata e per gli eventuali ulteriori periodi di ritardo successivi al mese di presentazione della domanda di adesione; - sono ad esclusivo carico dell'Agente per i periodi non compresi in quelli prima indicati; 3) qualora l'Impresa non abbia provveduto all'invio della lettera raccomandata prevista dell'art. 28, comma II, dello Statuto: a) la contribuzione di cui agli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto, è ripartita tra Impresa ed Agente secondo le modalità previste dall'articolo medesimo; b) gli interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa. II - 1) per i periodi di attività relativi a incarichi conferiti successivamente al 15/9/1981, il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi a norma, rispettivamente, degli articoli 6 e 7, comma IV, lettere a) e b) dello Statuto e 7, comma V, del presente Regolamento, è regolato dalle disposizioni previste dal precedente comma I ed è effettuato, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo, con le seguenti modalità dall'Agente e da ciascuna delle Imprese preponenti: - direttamente, per gli anni precedenti l'esercizio in corso; - tramite l'Impresa delegata a norma dell'art. 28, comma I, dello Statuto, per l'esercizio in corso e per quelli successivi; 2) per i periodi di attività - da opportunamente documentare - relativi a incarichi conferiti nel periodo dall'1/1/1974 al 15/9/1981 il versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione, di spese di gestione e di interessi compensativi è in ogni caso ad esclusivo carico dell'Agente ed è effettuato direttamente dallo stesso sulla base della apposita richiesta del Fondo. Ove il versamento venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta effettuata a norma dei punti 1 e 2, sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento, calcolati a decorrere dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta. III - Nella ipotesi di cui al precedente comma II, qualora l'Agente svolga incarichi agenziali per più Imprese, l'obbligo del versamento degli interessi relativamente a periodi di contemporaneo svolgimento di più mandati fa carico all'Impresa delegata a norma dell'art. 28, comma I,

dello Statuto, con facoltà di rivalersi sulle altre Imprese inadempienti. IV - Le somme dovute dagli Agenti a copertura del o dei periodi di omessa contribuzione potranno essere rateizzate, a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. In tale caso sono dovuti al Fondo, oltre alla maggiorazione degli interessi compensativi di cui all'art. 7, comma V, del presente Regolamento gli interessi di dilazione sulla somma dovuta, al tasso previsto dall'art. 7, comma VII, del presente Regolamento. V - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità dall'art. 19, comma VI del presente Regolamento, le prestazioni conseguenti al versamento da parte degli Agenti di contributi a copertura di periodi di omessa contribuzione non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di instaurazione della pratica di regolarizzazione, se il relativo versamento sarà stato effettuato in unica soluzione entro il termine fissato dal Fondo nella lettera di notifica dell'importo da versare. VI - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto. VII - Le norme del presente articolo non si applicano ai contributi integrativi di cui all'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto.	dello Statuto, con facoltà di rivalersi sulle altre Imprese inadempienti. IV - Le somme dovute dagli Agenti a copertura del o dei periodi di omessa contribuzione potranno essere rateizzate, a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. In tale caso sono dovuti al Fondo, oltre alla maggiorazione degli interessi compensativi di cui all'art. 7, comma V, del presente Regolamento gli interessi di dilazione sulla somma dovuta, al tasso previsto dall'art. 7, comma VII, del presente Regolamento. V - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità dall'art. 19, comma VI del presente Regolamento, le prestazioni conseguenti al versamento da parte degli Agenti di contributi a copertura di periodi di omessa contribuzione non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di instaurazione della pratica di regolarizzazione, se il relativo versamento sarà stato effettuato in unica soluzione entro il termine fissato dal Fondo nella lettera di notifica dell'importo da versare. VI - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto. VII - Le norme del presente articolo non si applicano ai contributi integrativi di cui all'art. 7, comma IV, lett. c), dello Statuto.
ART. 4 - MODALITÀ DI ADESIONE CON IMPRESA NEO ADERENTE I - L'importo dovuto al Fondo a titolo di contribuzione ed, eventualmente, di interessi a norma dell'art. 28 bis, commi I e II, dello Statuto, con esclusione di quanto è a carico esclusivo dell'Agente a norma del successivo comma II, è versato, a cura della Impresa neo-aderente, anche per la parte di spettanza dell'Agente, sulla base dell'apposita richiesta del Fondo medesimo. Nella ipotesi che l'Agente risulti in atto già iscritto al Fondo in relazione ad altri incarichi agenziali, il Fondo medesimo comunicherà, in occasione della predetta richiesta, anche gli estremi della Impresa delegata al versamento della contribuzione per gli anni successivi. II - L'importo dovuto al Fondo per l'eventuale copertura contributiva di periodi di incarico agenziale non svolti per l'Impresa neo aderente, è effettuato direttamente dall'Agente sulla base dell'apposita richiesta del Fondo medesimo. III - Qualora nella ipotesi di cui ai precedenti commi I e II il versamento dell'importo dovuto venga effettuato oltre il termine indicato nella richiesta del Fondo sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento calcolati dalla data di valuta indicata nella lettera di richiesta. IV - Per gli anni di contribuzione regolarizzata ai sensi dell'art. 28 bis, commi II e III, è consentito avvalersi della possibilità di versamento della contribuzione aggiuntiva	**ART. 4 - MODALITÀ DI ADESIONE CON IMPRESA NEO ADERENTE** **ABROGATO**

conformemente a quanto stabilito nell'art. 7, comma II, del presente Regolamento.

V - Il termine per l'iscrizione e per avvalersi della possibilità di versamento della contribuzione aggiuntiva sancita nel comma precedente è stabilito in 6 (sei) mesi dal ricevimento da parte dell'Agente della comunicazione, che dovrà essergli fatta dall'Impresa, dell'accettazione dell'adesione dell'Impresa stessa al Fondo, accettazione che il Fondo dovrà comunicare all'Impresa medesima a mezzo lettera raccomandata A.R..

VI - Qualora l'iscrizione avvenga dopo scaduto il termine di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di versamento della contribuzione aggiuntiva di cui al comma IV, sono a totale carico dell'Agente gli interessi compensativi, nella misura stabilita dall'art. 7, comma V, del presente Regolamento maturati a far tempo dal primo giorno del mese successivo a tale scadenza sulla contribuzione - comprensiva della quota dell'Impresa - dovuta fino al 31 dicembre dell'anno stesso. Sono altresì a totale carico dell'Agente gli interi contributi ordinari, aggiuntivi, e per spese di gestione, e relativi interessi del pari compensativi, dovuti per gli anni successivi fino a quello, escluso, in corso al momento dell'iscrizione la cui contribuzione torna ad essere ripartita tra Impresa e Agente a norma dell'art. 7 dello Statuto.

VII - Ai fini del versamento delle somme dovute per il versamento di cui all'art. 28 bis, commi II e III, dello Statuto e relativi eventuali contributi aggiuntivi, l'Agente ha facoltà di chiedere alla competente Cassa di Previdenza Agenti, prevista dalla Convenzione del 24.6.1953 e successive modifiche, la liquidazione in tutto o in parte del proprio conto individuale ed il versamento della relativa somma al Fondo.

VIII - La somma dovuta per il citato riscatto, sempre che l'interessato non si avvalga della possibilità di cui sopra, ovvero per la parte residua, potrà essere rateizzata a domanda, con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore. In tale caso sono dovuti al Fondo oltre alla maggiorazione degli interessi di cui ai commi precedenti gli interessi di dilazione al tasso previsto dall'art. 7, comma VII del presente Regolamento. Analogamente potrà essere rateizzato quanto dovuto per gli anni di iscrizione di cui al I comma.

IX - Fermo restando quanto stabilito per le pensioni di invalidità all'art. 11 dello Statuto, le prestazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di adesione da parte dell'Impresa, se avvenuta l'iscrizione dell'Agente nel termine di 6 (sei) mesi stabilito nel comma VII. Qualora l'iscrizione sia avvenuta successivamente alla scadenza di tale termine le prestazioni non potranno avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di iscrizione dell'Agente.

X - In caso di rateizzazione, come pure di versamento in data successiva ai termini fissati, le prestazioni non potranno peraltro avere decorrenza anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello di integrale versamento dell'importo dovuto.

GIANNI ANGELA FU MARCELLO NOTAIO IN ROMA

ART. 6 - REGOLARIZZAZIONE PERIODI ATTIVITA' ANTERIORI ALL'1.1.1974 I - All'Agente iscritto al Fondo è data facoltà di regolarizzare, secondo la Tabella C allegata, gli anni di attività agenziale - da opportunamente documentare - prestati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno di inizio dell'attività stessa e la data del 31.12.1973, con il limite di 15 anni. II - Agli Agenti che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente e a quelli che regolarizzano la posizione contributiva a norma dell'art. 28, comma VIII, dello Statuto è consentito - al fine di elevare la propria anticipata di contribuzione aggiuntiva per la maggiorazione di pensione prevista dall'art. 4, comma III, dello Statuto, - di riscattare tale contribuzione per tutti o parte degli anni per i quali verseranno i contributi previsti dall'art. 7, comma IV, lett. a), dello Statuto. III - Per ogni anno di contribuzione aggiuntiva riscattato è dovuta ad esclusivo carico degli interessati una somma calcolata in base ai coefficienti delle Tabelle B/M e B/F allegate. IV - Ove il versamento dell'importo dovuto a norma dei commi precedenti venga effettuato oltre il termine fissato nella lettera di richiesta, sono dovuti al Fondo gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 7, comma VI, del presente Regolamento, calcolati a decorrere dalla data di spedizione della relativa lettera. V - Ai fini del versamento delle somme dovute per il riscatto di cui al presente articolo, l'Agente ha facoltà di chiedere alla competente Cassa di Previdenza Agenti, prevista dalla Convenzione del 24 giugno 1953 e successive modifiche, la liquidazione del proprio conto individuale e il versamento della relativa somma al Fondo. VI - La somma dovuta per l'anzidetto riscatto sempre che l'interessato non si avvalga della possibilità di cui sopra, ovvero per la parte residua, potrà essere rateizzata, a domanda, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. In tale caso sono dovuti al Fondo, oltre alla maggiorazione di interessi di cui al precedente comma IV, gli interessi di dilazione previsti dall'art. 7, comma VII del presente Regolamento. VII - La eventuale liquidazione di prestazioni conseguenti a versamenti effettuati a norma del presente articolo è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 28, comma VII e VIII, dello Statuto.	**ART. 6 - REGOLARIZZAZIONE PERIODI ATTIVITA' ANTERIORI ALL'1.1.1974** **ABROGATO**
ART. 7 - TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO BASE ED AGGIUNTIVO. INTERESSI COMPENSATIVI E MORATORI. I - Il versamento della contribuzione capitaria annua prevista all'art. 7, comma IV, lett. a) e b) dello Statuto nonché del contributo per spese di gestione previsto	**ART. 7 - TERMINI E MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO BASE ED AGGIUNTIVO. INTERESSI COMPENSATIVI E MORATORI.** I - Il versamento della contribuzione capitaria annua prevista all'art. 7, comma IV, lett. a) e b) dello Statuto

all'art. 6 dello Statuto è effettuato, in unica soluzione, a cura dell'Impresa delegata. a) entro il termine di 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico per l'iniziale iscrizione al Fondo; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno per le contribuzioni annuali successive. II - Restano ferme le particolari modalità di versamento previste dal dell'art. 28, comma IX dello Statuto e dall'art. 5, comma V, del presente Regolamento per le situazioni ivi contemplate. III - Contestualmente al versamento l'Impresa o le Imprese dovranno comunicare al Fondo i nominativi, completi dei dati anagrafici e dell'indicazione dell'anno di calendario, cui il versamento si riferisce. IV - Il Consiglio di amministrazione può stabilire diverse e più specifiche modalità di versamento. V - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. a), venga effettuato oltre il termine di 90 giorni ivi previsto, sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese compreso nel periodo dal 91° giorno dalla data di conferimento dell'incarico a quella del versamento medesimo. Gli interessi predetti hanno funzione compensativa del danno patrimoniale derivato al Fondo in conseguenza del ritardato pagamento e sono regolati, quanto alle modalità di pagamento, dalle disposizioni di cui all' art. 3 del presente Regolamento. VI - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. b), venga effettuato oltre il termine del 31 gennaio ivi previsto sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Gli interessi in parola sono dovuti anche in caso di irregolare versamento della contribuzione e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto.	nonché del contributo per spese di gestione previsto all'art. 6 dello Statuto è effettuato, in unica soluzione, a cura dell'Impresa delegata. a) entro il termine di 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico per l'iniziale iscrizione al Fondo; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno per le contribuzioni annuali successive. **c) entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'iniziale iscrizione al Fondo in presenza di attività agenziale pregressa.** II - Restano ferme le particolari modalità di versamento previste dal dell'art. 28, comma ~~IX~~ **VIII** dello Statuto e dall'art. 5, comma V, del presente Regolamento per le situazioni ivi contemplate. III - Contestualmente al versamento l'Impresa o le Imprese dovranno comunicare al Fondo i nominativi, completi dei dati anagrafici e dell'indicazione dell'anno di calendario, cui il versamento si riferisce. IV - Il Consiglio di amministrazione può stabilire diverse e più specifiche modalità di versamento. V - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. a) **e c)**, venga effettuato oltre il termine di 90 giorni ivi previsto, sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese compreso nel periodo dal 91° giorno dalla data di conferimento dell'incarico a quella del versamento medesimo. Gli interessi predetti hanno funzione compensativa del danno patrimoniale derivato al Fondo in conseguenza del ritardato pagamento e sono regolati, quanto alle modalità di pagamento, dalle disposizioni di cui all' art. 3 del presente Regolamento. VI - Qualora il versamento di cui al precedente comma I, lett. b), venga effettuato oltre il termine del 31 gennaio ivi previsto sono dovuti gli interessi dello 0,50% (zero e cinquanta per cento) per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Gli interessi in parola sono dovuti anche in caso di irregolare versamento della contribuzione e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto.

FPA

657/58

FPA

Mod. FP01

ALLEGATO N. 3

ALL'IMPRESA DELEGATA AL VERSAMENTO

NOTAIO IN ROMA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato solo nel caso che l'Agente non risulti in atto iscritto al Fondo Pensione.

Il sottoscritto / La sottoscritta

Cognome e Nome _____ Data nascita _____

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Codice fiscale _____ Matr. Albo Agenti _____ Numero di telefono _____

abitante in: (1)

Via e n. civico _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____

e-mail _____

Tipo documento di riconoscimento _____ Numero documento _____ Ente di rilascio _____ Data di rilascio _____

chiede con la presente l'iscrizione al Fondo pensione per gli Agenti professionisti di assicurazione

delegando a tale fine l'Impresa _____ per la quale svolge mandato agenziale dal _____

con sede di agenzia in:

Via e n. civico _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____

ed a tale fine dichiara:

A) di aver ricevuto il documento "Informazioni chiave per l'aderente"

B) di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibili sul sito www.fpagent.it

C) di accettare, come accetta, incondizionatamente, lo Statuto ed il Regolamento del Fondo e ogni altra norma che ne modifichi o ne integri in futuro la disciplina

D) di essere intenzionato a corrispondere al Fondo pensione il contributo integrativo previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento e delega l'Impresa sopra indicata a versare al Fondo predetto l'importo di sua spettanza, impegnandosi ad effettuarne il rimborso secondo le modalità indicate dall'Impresa stessa (2)

E) di delegare l'Impresa preponente sopra indicata a versare al Fondo pensione, con le modalità ed alle scadenze previste dal vigente Statuto - Regolamento, le quote di contribuzione a proprio carico a titolo di contributo ordinario e per spese di gestione e si impegna ad effettuarne il rimborso secondo le modalità impartite dall'Impresa stessa.
La delega di cui ai punti D) e E) è rilasciata a tempo indeterminato con validità per tutta la durata del rapporto intercorrente con l'Impresa delegata, salvo revoca.

F) di svolgere attività in qualità di Agente professionista di assicurazione con le seguenti Imprese:

F1 _____ Denominazione Impresa _____ Data Conferim. _____ Data Cessazione _____

F2 _____ Denominazione Impresa _____ Data Conferim. _____ Data Cessazione _____

F3 _____ Denominazione Impresa _____ Data Conferim. _____ Data Cessazione _____

F4 _____ Denominazione Impresa _____ Data Conferim. _____ Data Cessazione _____

L'Agente: _____

Data: _____

L'Impresa: _____

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI

Preso atto delle informative stampate sul retro della presente scheda, acconsento al "trattamento" dei miei dati personali generali e sensibili nei limiti della predetta comunicazione. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

L'Agente: _____

(1) L'indicazione vale come elezione di domicilio

(2) Le attuali disposizioni prevedono il versamento, da parte dell'Impresa o delle Imprese di assicurazione proponenti, di un contributo integrativo per ogni Agente iscritto al Fondo. A condizione che l'Agente si impegni a sua volta a versare un contributo di pari importo (155,00 euro). E' in facoltà dell'Agente versare a proprio totale carico contribuzioni anche di importo superiore concordando con l'Impresa delegata le modalità di versamento.

DEPENNARE L'IPOTESI NELLA EVENTUALITA' CHE L'AGENTE NON INTENDA ASSUMERSI L'ONERE DEL CONTRIBUTO DI PROPRIA SPETTANZA E NON VOGLIA QUINDI ACQUISIRE IL DIRITTO AD UNA QUOTA DI PENSIONE INTEGRATIVA.

FPA

FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
www.fonage.it

Informazioni chiave per l'aderente

(in vigore dal 1/1/2017)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (FPA) e facilitarti il confronto tra FPA e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione di FPA

Il Fondo Pensione per gli agenti Professionisti di assicurazione (FPA) è un fondo di previdenza complementare preesistente di cui all' art. 20 del DLgs. 252/05. E' stato costituito con atto pubblico del 29/11/1975, a seguito di un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e SNA (Sindacato Nazionale Agenti). E' iscritto al n. 1084 della sezione speciale dell'albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
FPA è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio **in regime di prestazione definita**.
La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse del Fondo secondo le indicazioni di investimento fornite dal Consiglio di amministrazione.

FPA è destinato agli agenti di assicurazione che svolgono la loro attività in Italia, Stato Città del vaticano e San marino, che siano iscritti nella sez. A del registro Unico intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito con DLgs n.209/05 ed abbiano un mandato agenziale in corso con impresa aderente all'ANIA. L'iscrizione è possibile anche per un agente operante per impresa non aderente all'Ania se l'impresa aderisce autonomamente al fondo.

La partecipazione a FPA ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito web del fondo:	www.fonage.it
Indirizzo e-mail:	fondopensioneagenti@fonage.it
Telefono:	06/5976431
Fax:	06/61941107
Sede di FPA:	Via del Tritone 46 – 00187 Roma (RM)

Sul sito web del Fondo sono disponibili lo **Statuto-Regolamento** e la **Nota Informativa**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all'iscritto.

La contribuzione

L'adesione a FPA dà diritto a un **contributo al fondo pensione da parte della Compagnia di Assicurazione mandante**.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dallo Statuto-Regolamento del Fondo. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.

Il contributo della Compagnia di Assicurazione mandante spetta **unicamente** nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, reversibile ai famigliari superstiti previsti dallo Statuto.

Trascorsi due anni dall'adesione a FPA puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare la posizione**, in tutto o in parte, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

I costi

Costi nella fase di accumulo
Le spese per la gestione amministrativa del fondo sono coperte da un contributo annuo posto per metà a carico dell'agente e per metà a carico dell'impresa. Tale contributo per il 2017 è stato fissato a 120,00 euro.
Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente alla gestione finanziaria stessa.

Costi nella fase di erogazione della pensione
Contributo spese a carico dei titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità od invalidità) pari a euro 1,00 mensili. Il predetto contributo viene trattenuto direttamente dal rateo di pensione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche nella Nota Informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del fondo.

FPA

657/60

FPA

ALLEGATO N. 4

Mod. FP02

ALL'AGENTE INTERESSATO

AL FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

INVITO AD ADERIRE

RACCOMANDATA A.R.

In relazione al mandato agenziale conferitoLe in data _____ ed a quanto già a Lei fatto presente in occasione di detto conferimento, Le rivolgiamo con la presente formale invito ad aderire all'anzidetto Fondo.

Ai fini della suddetta adesione Le inviamo il modulo di domanda di iscrizione in triplice copia che Ella dovrà:
a) completare con tutti i dati richiesti, ivi compresa la data;
b) firmare negli appositi spazi;
c) restituire (in tutte le sue tre copie) a questa Direzione, che ne curerà il successivo inoltro al Fondo Pensione, e alle altre eventuali Imprese preponenti.

Nell 'invitarLa ad una sollecita restituzione della domanda di iscrizione - restituzione da effettuare entro il termine di 75 giorni dalla data di conferimento dell'incarico - richiamiamo alla Sua attenzione le conseguenze derivanti da una Sua eventuale tardiva adesione previste dall'art. 5 del Regolamento se risulta essere già iscritto al Fondo in relazione a precedenti mandati.

Distinti saluti

L'IMPRESA _____

Data: _____

ATTENZIONE:

QUALORA ELLA RISULTASSE **IN ATTO** ISCRITTO/A AL FONDO PENSIONE IN RELAZIONE A PRECEDENTE MANDATO, IN LUOGO DEL MOD. FP01,DOVRÀ COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IL MOD. FP03, CHE DEL PARI SI ALLEGA, RESTITUENDOLO QUINDI SOLLECITAMENTE, E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI, A QUESTA DIREZIONE, CHE NE CURERÀ IL SUCCESSIVO INOLTRO AL FONDO PENSIONE ED ALLE ALTRE IMPRESE PREPONENTI.

657/61

—— Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda. ——

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

—— La presente copia consta di sessantuno pagine. ——

Roma, ventotto aprile duemiladiciassette.

GIANNI ANGELA FU MARCELLO NOTAIO IN ROMA